

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 12 marzo 2009

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella **Gazzetta Ufficiale telematica**, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 gennaio 2009.

Nomina di due componenti del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 3 marzo 2009.

Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica
dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati nel litorale
Domitio-Flegreo ed Agro Aversano della regione Campania,
con limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa
in materia ambientale..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 16 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Huerto Vizcarra Melissa
del Carmen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante
all'esercizio in Italia della professione di avvocato .. Pag. 2

DECRETO 16 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Teaca Monica Alisa, di titolo
di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia
della professione di ingegnere Pag. 3

DECRETO 16 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zlate Violeta Cristina, di ti-
tolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in
Italia della professione di ingegnere Pag. 4



DECRETO 16 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hattinger Claudia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo Pag. 5

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 25 febbraio 2009.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali per il periodo 13 gennaio 2009-12 luglio 2009 Pag. 6

DECRETO 25 febbraio 2009.

Attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante: «Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione». Pag. 6

DECRETO 27 febbraio 2009.

Riduzione per l'anno 2009 delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, consumato nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno Pag. 8

**Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali**

DECRETO 29 dicembre 2008.

Proroga dell'autorizzazione al commercio e all'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazalil, iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 Pag. 9

DECRETO 14 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Florian Arana Carlos Alberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere Pag. 10

DECRETO 20 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Scheibinger Grazyna Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere Pag. 11

DECRETO 20 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Urbasek Joanna Magdalena, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . Pag. 12

DECRETO 22 gennaio 2009.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale di conciliazione di Siena Pag. 12

DECRETO 24 febbraio 2009.

Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito ai mesi di gennaio 2009 e dicembre 2009 Pag. 13

DECRETO 25 febbraio 2009.

Sostituzione di un componente della speciale commissione lavoratori autonomi, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, presso il Comitato provinciale INPS di Pavia . . Pag. 16

DECRETO 3 marzo 2009.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2009, da parte della «Fidia Farmaceutica», in Garbagnate Milanese . . . Pag. 16

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 2 marzo 2009.

Disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. Pag. 17

DECRETO 3 marzo 2009.

Graduatoria dei programmi ammissibili, presentati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 marzo 2008, concernente il bando per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo nell'ambito del Progetto di innovazione industriale per l'efficienza energetica Pag. 17



**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 16 febbraio 2009.

**Modifica della denominazione di varietà di mais iscritta
al relativo registro nazionale** Pag. 37

DECRETO 17 febbraio 2009.

**Iscrizione di talune varietà di mais al relativo registro
nazionale** Pag. 37

DECRETO 17 febbraio 2009.

**Iscrizione della varietà di mais Foscana al relativo
registro nazionale** Pag. 38

DECRETO 18 febbraio 2009.

**Modifica del decreto 3 novembre 2008, relativo all'inse-
rimento della specie *Galega orientalis Lam.*, nella disciplina
dell'attività sementiera** Pag. 39

DECRETO 19 febbraio 2009.

**Cancellazione di alcune varietà di mais iscritte al relativo
registro nazionale** Pag. 41

DECRETO 19 febbraio 2009.

**Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione, proroga della com-
mercializzazione di alcune varietà di specie agrarie iscritte
al relativo registro nazionale** Pag. 44

**Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca**

DECRETO 16 febbraio 2009.

**Autorizzazione all'esenzione fiscale relativa all'attivi-
tà svolta in Italia dalla filiazione della Università «Nostra
Signora del Buon Consiglio», in Roma** Pag. 53

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo**

REGOLAMENTO 17 febbraio 2009.

**Attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valuta-
zione degli elementi dell'attivo non destinati a permanere du-
revolmente nel patrimonio dell'impresa, e disposizioni partico-
lari in materia di valutazione a fini di vigilanza dei titoli emessi
da entità delle quali sia stata dichiarata l'insolvenza o nei con-
fronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale.
Modifiche ai prospetti dimostrativi del margine di solvibilità
rami vita e rami danni. (Regolamento n. 28)** Pag. 54

Regione autonoma della Sardegna

DECRETO 25 febbraio 2009.

**Scioglimento del consiglio comunale di San Gavino Mon-
reale e nomina del commissario straordinario** Pag. 85

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Conferma del prefetto dott. Giulio Manichedda a commis-
sario straordinario del Governo Pag. 86

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:


Approvazione dello statuto dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura Pag. 86

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazio-
ne delle denominazioni di origine e delle indicazioni geogra-
fiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento
della denominazione di origine controllata garantita «Scanzo»
o «Moscato di Scanzo» e proposta del relativo disciplinare di
produzione Pag. 86

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale Pag. 88





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 gennaio 2009.

Nomina di due componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e, in particolare, l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2005, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato e, in particolare, in qualità di rappresentanti della categoria «imprese», i dottori Carlo Longo e Federico Megna nell'ambito del «settore industria» su designazione, rispettivamente, della Confindustria e della Federazione italiana editori giornali (FIEG);

Vista la nota n. 150-1.2 in data 16 gennaio 2009, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che la FIEG ha designato il prof. Alessandro Brignone in sostituzione del dott. Federico Megna;

Vista la nota n. 191-1.2 in data 19 gennaio 2009, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato che la Confindustria ha designato il dott. Ettore Artioli in sostituzione del dott. Carlo Longo, dimissionario;

Considerato che si rende necessario sostituire i suddetti consiglieri e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentanti della categoria «imprese», i seguenti signori:

dott. Ettore Artioli, nell'ambito del settore industria, in sostituzione del dott. Carlo Longo;

prof. Alessandro Brignone, nell'ambito del settore industria, in sostituzione del dott. Federico Megna.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 2009

NAPOLITANO

*Il Presidente del Consiglio
dei Ministri: BERLUSCONI*

*Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 1, foglio n. 354*

09A02360

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 3 marzo 2009.

Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati nel litorale Domitio-Flegreo ed Agro Aversano della regione Campania, con limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 aprile 2008, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2008, in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati nel litorale Domitio-Flegreo ed Agro Aversano della regione Campania con limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale.

Considerato che sono tuttora in corso le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al superamento del contesto emergenziale in atto nel litorale Domitio-Flegreo ed Agro Aversano della regione Campania in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati;

Vista la nota del 23 dicembre 2008 con cui il Commissario delegato per le bonifiche e la tutela delle acque nella regione Campania ha rappresentato il permanere dell'esigenza di poter disporre degli strumenti derogatori in materia ambientale per una celere ultimazione degli interventi già programmati;



Viste le note del 24 dicembre 2008 e del 6 febbraio 2009, con cui il presidente della regione Campania ha condiviso il quadro esigenziale prospettato dal Commissario delegato;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare la prosecuzione degli interventi di carattere straordinario ed urgente di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati ubicati nel litorale Domitio-Flegreo ed Agro Aversano previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° febbraio 2008, n. 3654, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie in rassegna i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza con limitazioni degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'intesa con la regione Campania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, sino al 30 giugno 2009, lo stato d'emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati nel litorale Domitio-Flegreo ed Agro Aversano della regione Campania, con limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A02479

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Huerto Vizcarra Melissa del Carmen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Huerto Vizcarra Melissa del Carmen, nata a Lima il 14 giugno 1980, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui è in possesso, conseguito in Perù, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso dei titoli accademici di «Bachiller en Derecho», conseguiti in data 7 marzo 2005 e del «Titulo de Abogada» in data 10 marzo 2006 presso l'«Universidad Catolica del Perù»;

Considerato che la sig.ra Huerto ha conseguito il Master universitario di secondo livello «Giuristi internazionali» nel 2007 e ha dimostrato di aver collaborato con uno studio legale italiano da aprile 2007 ad oggi;

Considerato che l'istante è iscritta presso il «Colegio de Abogados de Lima» dal 29 settembre 2006;


Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 ottobre 2008 nella quale è stato espresso parere favorevole con la prova attitudinale completa ma ridotta nel senso che la prova scritta verterà su due materie invece che su tre;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense nella conferenza di cui sopra;

Visti gli artt. 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 co. del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Bologna, rinnovato in data 16 novembre 2007 con scadenza il 16 novembre 2012 per motivi familiari;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;



Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Huerto Vizcarra Melissa del Carmen, nata a Lima il 14 giugno 1980, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto penale e 2) una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A02140

DECRETO 16 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Teaca Monica Alisa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Teaca Monica Alisa, nata il 12 luglio 1968 a Colinești (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer - profilul Mecanic, specializarea Mecanica fina» conseguito presso la Università Politecnica di Bucarest nel giugno 1993, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che secondo l'attestazione della Autorità competente rumena, detto titolo configura una formazione regolamentata;

Considerato altresì che ha documentato di aver maturato esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 gennaio 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Teaca Monica Alisa, nata il 12 luglio 1968 a Colinești (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.



Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi ventiquattro; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) impianti termoidraulici, 2) impianti chimici, 3) impianti industriali, 4) impianti elettrici.

Roma, 16 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A02143

DECRETO 16 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zlate Violeta Cristina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra ZLATE Violeta Cristina, nata il 20 settembre 1979 a Galati (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer - profilul Electric, specializarea Actionari electrice» conseguito presso la Università «Dunarea de Jos» di Galati nel giugno 2003, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente rumena, detto titolo configura una formazione regolamentata;

Considerato altresì che ha documentato di aver maturato esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 gennaio 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Zlate Violeta Cristina, nata il 20 settembre 1979 a Galati (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.



Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi trentasei; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) impianti termoidraulici (scritto e orale), 2) impianti chimici (scritto e orale), 3) impianti industriali (scritto e orale), 4) tecnologia meccanica (orale), 5) costruzioni di macchine (orale), 6) energetica e macchine a fluido (orale).

Roma, 16 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitano nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A02144

DECRETO 16 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hattinger Claudia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Vista l'istanza della sig.ra Hattinger Claudia, nata a Bad Ischl (Austria) il 16 luglio 1969, cittadina austriaca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale austriaco di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «biologo» - Sezione A dell'albo;

Preso atto che è in possesso dei titoli accademici di «Magistra der Naturwissen-schaften» e di «Doktorin der Naturwissen-schaften», rispettivamente conseguiti nel giugno 1993 e nel marzo 1997 presso l'Università di Vienna;

Considerato che, secondo quanto dichiarato dal Ministero della scienza e della ricerca austriaco, detti titoli accademici configurano una «formazione regolamentata», così come prevista dalla direttiva 2005/36/CE;

Considerato che la richiedente ha documentato di aver maturato in Austria esperienza professionale pluriennale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 16 gennaio 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante dell'Ordine nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «biologo» - sezione A dell'albo, e che pertanto non è necessario applicare misure compensative;


Decreta:

Alla sig.ra Hattinger Claudia, nata a Bad Ischl (Austria) il 16 luglio 1969, cittadina austriaca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «biologi» sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 16 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A02145



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 2009.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali per il periodo 13 gennaio 2009-12 luglio 2009.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2009;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura dell'1,452 per cento annuo per il periodo 13 gennaio 2009-12 luglio 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 238

09A02587

DECRETO 25 febbraio 2009.

Attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante: «Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2-ter, introdotto dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che ha convertito il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali» che stabilisce che le regioni confinanti con la Svizzera, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate nel vicino Stato non facente parte dell'Unione europea, possono determinare, con propria legge, nel rispetto della normativa comunitaria, una riduzione del prezzo alla pompa delle benzine utilizzate dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nel territorio elvetico e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti di vendita dal confine;

Visto il comma 4 del medesimo art. 2-ter con il quale si determina che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nello stesso articolo e, annualmente, viene determinata la quota di compartecipazione aggiuntiva all'IVA a copertura degli sconti praticati ai sensi del precedente comma 2;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, recante «Modalità di assegnazione e pagamento di una quota delle accise sulle benzine alle regioni Lombardia e Piemonte»;

Ritenuta la necessità, in attuazione dell'art. 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, di sostituire il predetto decreto del 25 gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Le norme del presente decreto si applicano alle regioni Lombardia e Piemonte che riducono con propria legge, nei distributori stradali, il prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nei limiti di quanto stabilito dall'art. 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. L'Ambasciata d'Italia presso la Confederazione elvetica comunica, di norma, trimestralmente ai presidenti delle giunte regionali il prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione praticato nei punti vendita ubicati ad una distanza non superiore a 20 chilometri dal confine italiano. Se il prezzo alla pompa risulta differenziato nei punti vendita la predetta comunicazione segnala il prezzo medio.



3. Le regioni Lombardia e Piemonte informano il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - e l'Agenzia delle dogane di tutta la regolamentazione autonomamente posta in essere concernente la presente materia e le sue variazioni tempo per tempo disposte.

4. Le regioni Lombardia e Piemonte, nell'ambito della predetta autonoma regolamentazione, disciplinano le modalità per l'effettuazione dei rimborsi relativi alla riduzione del prezzo alla pompa e dei controlli sulle cessioni di carburanti a prezzo ridotto, prevedendo la misura delle relative sanzioni amministrative in caso di inadempienza o abuso e tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di accise sugli olii minerali. A tal fine, in occasione delle verifiche previste dalla normativa vigente, l'amministrazione finanziaria tiene conto anche delle specifiche disposizioni regionali. In ogni caso, la misura dello sconto non potrà comportare l'adozione di un prezzo inferiore a quello praticato nella Confederazione elvetica come comunicato dall'ambasciata d'Italia ai sensi del precedente comma 2, ed è differenziata in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.

5. Ai fini del riconoscimento dell'ulteriore quota di compartecipazione all'IVA prevista dall'art. 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n. 189, le regioni Lombardia e Piemonte provvedono ad allestire con propri fondi un sistema informativo che soddisfi le seguenti condizioni:

a) rilascio di apposito identificativo elettronico con il quale individuare i cittadini beneficiari dell'iniziativa;

b) censimento e collegamento in rete dei punti di vendita dei carburanti per autotrazione aderenti all'iniziativa;

c) registrazione informatica delle transazioni effettuate a prezzo ridotto con conservazione, per i controlli di legge, degli identificativi del beneficiario e del punto vendita in cui è stata eseguita ogni singola transazione;

d) registrazione delle quantità di litri di benzina e gasolio per autotrazione venduti a prezzo ridotto e delle disposizioni di pagamento con le quali viene effettuato il rimborso al gestore dell'impianto di distribuzione.

6. Le regioni interessate, entro il mese di gennaio di ciascun anno, comunicano all'Agenzia delle dogane, l'elenco, riferito all'anno precedente, dei punti di vendita dei carburanti a prezzo ridotto, indicando per ciascuno la relativa fascia di appartenenza ed i litri di benzina e di gasolio erogati a prezzo ridotto. Le eventuali rettifiche devono essere comunicate all'Agenzia delle dogane entro il mese di febbraio. L'Agenzia delle dogane, entro il mese di aprile di ciascun anno, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, i litri di benzina e di gasolio per autotrazione erogati nell'anno precedente a prezzo ridotto, correlandoli percentualmente al totale dei litri erogati a prezzo pieno nelle regioni in argomento. Le eventuali rettifiche sono comunicate entro il mese di novembre.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il mese di aprile di ciascun anno successivo a quello di riferimento e nel rispetto del limite individuato al comma 3, provvede a determinare la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA da attribuire alle regioni Lombardia e Piemonte in relazione all'onere finanziario sostenuto per la vendita, a prezzo ridotto, di carburante per autotrazione.

2. L'importo determinato ai sensi del comma 1 viene comunicato, entro il mese di maggio al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che provvede, entro il successivo mese di giugno, ad attribuirlo alle medesime regioni, al netto delle somme complessivamente anticipate con le modalità di cui al successivo art. 3.

3. L'onere finanziario a carico del bilancio dello Stato non può eccedere il differenziale ottenuto tra l'ammontare delle spese sostenute dalle regioni Lombardia e Piemonte per praticare la riduzione del prezzo alla pompa nelle zone di confine ed il maggior introito in termini di accisa per le medesime regioni derivante dall'incremento del numero di litri di carburante venduti rispetto all'anno 2008 e, in ogni caso, non superare l'importo annuo complessivo di euro 20 milioni.

Art. 3.

1. Nelle more dell'acquisizione dei dati di consuntivo relativi a ciascun anno di riferimento, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attribuisce mensilmente alle regioni Lombardia e Piemonte le somme spettanti sulla base dei dati, espressi in dodicesimi, comunicati dal Dipartimento delle finanze e relativi alla vendita dei carburanti a prezzo scontato per l'anno precedente.

2. In considerazione dei tempi previsti per l'acquisizione dei dati di cui al comma 1, le somme relative alle prime quattro mensilità di ciascun anno saranno erogate contestualmente alla mensilità di maggio.

3. Nel caso in cui le somme attribuite a titolo di acconto in favore delle regioni Lombardia e Piemonte risultino eccedenti rispetto a quelle determinate sulla base dei dati di consuntivo, al relativo recupero si provvede, fino a concorrenza, sulle somme da erogare a titolo di acconto nell'anno successivo, ivi compreso quanto previsto dall'art. 2, comma 3.

Art. 4.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2009 cessano gli effetti previsti dal decreto n. 3342/E del 25 gennaio 2001.

2. Il conto corrente previsto dall'art. 3 del predetto decreto viene chiuso entro il mese di maggio 2009, dopo aver effettuato gli accrediti alle regioni Piemonte e Lombardia e il versamento all'Erario statale come previsto dallo stesso art. 3.

3. Con decorrenza 1° marzo 2009 il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dopo aver provveduto alla ripartizione di cui all'art. 2 del decreto 1° marzo 1996, riversa mensilmente le disponibilità residue nel conto entrate del Bilancio dello Stato, con imputazione al capo I - capitolo 1409.



Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi per la registrazione.

Roma, 25 febbraio 2009

Il Ministro: TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia
e finanze, foglio n. 242*

09A02607

DECRETO 27 febbraio 2009.

Riduzione per l'anno 2009 delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, consumato nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede la sottoposizione ad accisa del gas naturale destinato alla combustione per usi civili con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I al medesimo testo unico;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 che, ridetermina, a partire dal 1° gennaio 2008, le aliquote di accisa sul gas naturale destinato alla combustione per usi civili, di cui all'allegato I del predetto testo unico delle accise;

Visto l'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 26 del 2007, che prevede, che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione e di riavvicinamento delle aliquote di accisa applicate al gas naturale nelle diverse zone geografiche del Paese, il Ministro dell'economia e delle finanze proceda, con proprio decreto da adottare entro il mese di febbraio di ogni anno, ad interventi di riduzione delle sole aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a), del medesimo art. 2;

Visto l'art. 2, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 26 del 2007, che dispone che, per i predetti interventi di riduzione, a decorrere dall'anno 2009, si provveda ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Vista la Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria per l'anno 2009) in cui è stato previsto lo stanziamento, per i predetti interventi di riduzione, della somma di 96.542.000,00 euro per l'anno 2009;

Visto l'art. 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale le risorse, stanziati ai sensi del predetto art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007, sono state destinate alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordina-

rio, dalla compensazione, ivi prevista, della spesa per la fornitura di gas naturale a favore delle famiglie economicamente svantaggiate, fatta eccezione per 47.000.000,00 euro per l'anno 2009 che continuano ad essere destinati alle finalità di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007;

Visti i propri decreti 25 marzo 2002, 13 gennaio 2003, 12 febbraio 2004, 22 marzo 2006, 23 febbraio 2007 e 13 febbraio 2008, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2002, n. 22 del 28 gennaio 2003, n. 46 del 25 febbraio 2004, n. 107 del 10 maggio 2006, n. 66 del 20 marzo 2007 e n. 65 del 17 marzo 2008, con i quali, sono state rispettivamente fissate per l'anno 2002, per l'anno 2003, per l'anno 2004, per l'anno 2006, per l'anno 2007 e per l'anno 2008 le aliquote di accisa sul gas naturale per usi civili da applicare nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Considerata l'esiguità delle risorse destinate, per l'anno 2009, alle finalità di cui al predetto art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007;

Considerato che nel primo trimestre di ogni anno si concentra circa il 50 per cento dei consumi annuali di gas naturale per usi civili da parte dei soggetti che impiegano il gas naturale per il riscaldamento individuale;

Ritenuto, in relazione al valore delle aliquote di accisa sul gas naturale di cui all'allegato I annesso al predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, di procedere, nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, alla riduzione delle aliquote di accisa sul gas naturale impiegato per usi civili, applicando tale riduzione, in relazione alla limitata entità delle risorse stanziati, al solo primo trimestre dell'anno 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 marzo 2009, le aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, consumato nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono determinate nelle seguenti misure:

- a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
- b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,171 per metro cubo;
- c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,166 per metro cubo;
- d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,183 per metro cubo.



Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2009

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 240

09A02576

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 dicembre 2008.

Proroga dell'autorizzazione al commercio e all'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazalil, iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'allegato I che riporta l'elenco positivo delle sostanze attive che possono essere utilizzate nei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1998 di recepimento della direttiva della Commissione 97/73/CE del 15 dicembre 1997, relativo all'iscrizione fino al 31 dicembre 2008 della sostanza attiva imazalil nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, di recepimento della direttiva della Commissione 2007/21/CE del 10 aprile 2007, che fissa al 31 dicembre 2011 la nuova scadenza di iscrizione nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/95 di alcune sostanze attive tra le quali l'imazalil in attesa della definizione, a livello comunitario, di procedure dettagliate per la presentazione e la valutazione di eventuali informazioni supplementari per la conferma della loro iscrizione nel citato allegato I;

Visto il regolamento 737/2007/CE della Commissione del 27 giugno 2007 che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un primo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della citata direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego per un numero limitato di anni, dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, contenenti almeno una sostanza attiva che è stata iscritta in allegato I del citato decreto legislativo n. 194/95 al termine della revisione comunitaria;

Ritenuto di conseguenza di dover procedere alla proroga fino al 31 dicembre 2011 delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, in attesa della definizione, a livello comunitario, delle procedure dettagliate per la presentazione e la valutazione di eventuali informazioni supplementari per la conferma dell'iscrizione della sostanza attiva imazalil nel citato allegato I;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva imazalil, iscritta in allegato I del decreto legislativo n. 194/95, sono prorogate fino al 31 dicembre 2011.


Per i prodotti fitosanitari di cui trattasi sono fatti salvi gli adempimenti stabiliti in applicazione del citato regolamento 737/2007/CE.

Per il prodotto fitosanitario RAXIL COMPLEX LIQUIDO dell'impresa Bayer Cropscience Srl riportato in allegato al presente decreto, contenente anche la sostanza attiva tebuconazolo sono fatti salvi anche gli adeguamenti alle condizioni stabilite per tale sostanza attiva dalla direttiva di iscrizione 2008/25/CE del 19 dicembre 2008 al termine della revisione comunitaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 29 dicembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazalil iscritta in allegato I a conclusione della revisione comunitaria prorogati fino al 31 dicembre 2011:

N. Reg.ne	Prodotto	Data reg. ne	Impresa	Sostanza attiva
8739	RAXIL COMPLEX LIQUIDO	23/3/1995	BAYER CROPSCIENCE Srl	imazalil tebuconazolo
9324	DECCOZIL 50	12/9/1997	CEREXAGRI ITALIA Srl	imazalil
8002	FUNGAZIL 500 EC	24/01/1992	JANSSEN CILAG SpA	imazalil
9783	MAGNATE 500 EC	30/10/1998	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	imazalil

09A02204

DECRETO 14 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Florian Arana Carlos Alberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Florian Arana Carlos Alberto ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciado en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di licenciado en enfermeria conseguito nell'anno 2006 presso la Universidad Nacional de Trujillo di Trujillo (Perù) dal sig. Florian Arana Carlos Alberto, nato ad Ancash (Perù) il giorno 1° dicembre 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.



Art. 2.

1. Il sig. Florian Arana Carlos Alberto è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02298

DECRETO 20 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Scheibinger Grazyna Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Scheibinger Grazyna Maria, nata a Sroda Slaska (Polonia) il 28 agosto 1968, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «licencjat pielegniarstwa» conseguito in Polonia presso la Scuola Superiore di Medicina di Legnica in data 15 maggio 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che sul predetto titolo la richiedente è denominata Scheibinger Grazyna anziché Scheibinger Grazyna Maria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «licencjat pielegniarstwa» conseguito in Polonia presso la Scuola Superiore di Medicina di Legnica in data 15 maggio 2008 dalla sig.ra Scheibinger Grazyna, nata a Sroda Slaska (Polonia) il 28 agosto 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.


La sig.ra Scheibinger Grazyna Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02126



DECRETO 20 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Urbasek Joanna Magdalena, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Urbasek Joanna Magdalena, nata a Gliwice (Polonia) il 21 aprile 1981, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di infermiera professionale (licencjat pielęgniarkstwa) conseguito in Polonia presso l'Università per la Formazione Professionale in Medicina di Opole in data 21 febbraio 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che sul predetto titolo la richiedente è denominata Urbasek Joanna anziché Urbasek Joanna Magdalena;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «licencjat pielęgniarkstwa» conseguito in Polonia presso l'Università per la Formazione Professionale in Medicina di Opole in data 21 febbraio 2006 dalla sig.ra Urbasek Joanna, nata a Gliwice (Polonia) il 21 aprile 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Urbasek Joanna Magdalena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02150

DECRETO 22 gennaio 2009.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale di conciliazione di Siena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

DI SIENA

Visto il decreto n. 184 datato 13 dicembre 1973, relativo alla costituzione della commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto n. 5 del 15 dicembre 2005 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Siena, relativo alla ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione;

Considerato che con nota del 21 gennaio 2009 la associazione industriali della provincia di Siena ha richiesto la sostituzione del rag. Roberto Gemini, dimissionario con la rag. Emanuela Vannini in seno alla commissione provinciale di conciliazione;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del componente della Commissione provinciale di conciliazione;



Decreta

che la sig.ra Vannini rag. Emanuela è nominata componente effettivo in rappresentanza della Associazione degli industriali della provincia di Siena in seno alla commissione provinciale di conciliazione in sostituzione del rag. Roberto Gemini.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 22 gennaio 2009

Il direttore provinciale: RANDAZZO

09A02247

DECRETO 24 febbraio 2009.

Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito ai mesi di gennaio 2009 e dicembre 2009.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 1 aprile 2006, n.163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lettera g) del suddetto provvedimento che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto l'art. 1, comma 266 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

Visto l'art. 1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008, concernente la determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo ed inserimento lavorativo, riferito ai mesi di gennaio e luglio 2008;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, a valere dai mesi di gennaio 2009 e dicembre 2009;

Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, stipulato il 30 luglio 2008 da LEGACOOPSOCIALI, FEDERSOLIDARIETÀ - CONFCOOPERATIVE, AGCISOLIDARIETÀ e FUNZIONE PUBBLICA - CGIL, CISL - F.P., FISASCAT. - CISL, UIL-FPL;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito ai mesi di gennaio 2009 e dicembre 2009 è determinato nelle tabelle allegate che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La tabella prescinde:

a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello;

c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2009

*Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali*
SACCONI



ALLEGATO


MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
 Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO ORARIO DEL LAVORO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO - COOPERATIVE SOCIALI - C.C.N.L. 30.7.2008

Livelli	NAZIONALE														GENNAIO 2009		
	A1	A2	B1	B1 con i.f.	C1	C2	C3/D1	C3/D1 con i.p.	D2	D2 con i.p.	D3/E1	E2	E2 con i.p.	F1	F1 con i.p.	F2	F2 con i.p.
Minimi contr. il conglobati mensili	1.086,16	1.106,28	1.157,82	1.157,82	1.242,21	1.282,51	1.320,37	1.320,37	1.392,81	1.392,81	1.482,72	1.600,37	1.600,37	1.767,56	1.767,56	2.016,62	2.016,62
Anzianità (tre scatti)	3	34,86	40,29	48,81	55,77	58,89	61,98	61,98	69,72	69,72	80,58	94,50	94,50	118,53	118,53	139,44	139,44
Indennità professionali																	
Indennità di funzione																	
Altre indennità				46,48													
Lordo mensilità	1.149,65	1.181,81	1.226,31	1.226,31	1.326,15	1.363,20	1.404,80	1.404,80	1.486,21	1.486,21	1.588,51	1.799,55	1.799,55	2.071,08	2.071,08	2.424,79	2.424,79
TOTALE LORDO ANNUO+ TREDICESIMA	14.945,45	15.149,94	15.942,03	15.942,03	17.187,95	17.721,60	18.262,40	18.262,40	19.320,73	19.320,73	21.334,95	23.394,15	23.394,15	25.744,03	25.744,03	31.522,27	31.522,27
Oneri previd. e ass.vi	0,2890	4,0203	4,0753	4,2884	4,4509	4,6236	4,7871	4,9259	5,1972	5,1972	5,7391	6,2930	6,2930	7,2425	7,2425	8,4794	8,4794
Inps (26,90%)	0,030	4,4836	4,5450	4,7626	4,9639	5,1564	5,3165	5,4787	5,7204	5,7204	6,2005	6,7552	6,7552	7,7232	7,7232	9,0000	9,0000
TOTALE ONERI PREVIDI E ASS.VI	1,0707	4,4836	4,7626	4,9639	5,1564	5,3165	5,4787	5,6286	5,9176	5,9176	6,4396	7,0107	7,0107	8,0657	8,0657	9,4794	9,4794
Trattamento fine rapporto	201,69	204,45	215,14	223,30	231,95	239,16	246,45	253,83	261,31	268,79	276,27	283,75	291,23	298,71	306,19	313,67	321,15
Rivalutazione T.F.R. (3,0364119%)	0,01	149,45	151,50	159,42	165,46	171,88	177,22	182,56	188,90	193,21	200,51	207,81	213,15	220,45	226,79	234,09	241,39
Previdenza complementare (1%)	0,01	20,8723	21,1574	22,2641	23,1082	24,0041	24,7495	25,5047	26,2980	26,9975	27,7957	28,6004	29,4113	30,2284	31,0527	31,8864	32,7286
COSTO ANNUO	0,117	2.424,58	2.457,75	2.586,25	2.684,28	2.788,38	2.874,95	2.962,68	3.093,38	3.134,38	3.461,14	3.795,20	3.795,20	4.176,42	4.176,42	4.882,25	4.882,25
IND. TURNO (11,7%)	1,548	15,05	15,26	16,05	16,66	17,31	17,85	18,39	19,20	19,46	21,48	20,79	23,66	25,92	27,11	28,46	31,74
TOTALE COSTO ANNUO	0,039	0,57	0,56	0,61	0,63	0,66	0,68	0,70	0,73	0,74	0,82	0,90	0,90	0,99	1,03	1,08	1,21
INCIDENZA IRAP (3,9%)	0,275	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,23	0,22	0,22	0,23	0,26	0,30	0,33
INCIDENZA IRES (27,5% IRAP)	15,78	16,00	16,63	17,46	18,15	18,72	19,28	20,13	20,40	22,53	21,80	24,71	24,71	27,16	28,42	29,84	33,28
TOTALE COSTO ORARIO	15,97	16,19	17,03	17,68	18,37	18,93	19,51	20,37	20,65	22,79	22,05	24,99	24,99	27,50	28,75	30,19	33,68
TOTALE COSTO ORARIO (escl. costo-neri) (2)	15,50	15,72	16,55	17,18	17,86	18,41	18,98	19,81	20,08	22,19	21,47	24,35	24,35	26,80	28,04	29,44	32,86
TOTALE COSTO ORARIO (escl. costo-neri) (1) (2)	15,62	15,83	16,67	17,31	17,99	18,55	19,13	19,98	20,25	22,37	21,64	24,55	24,55	27,03	28,28	29,70	33,14
TOTALE COSTO ORARIO (escl. costo-neri) (1)	15,36	15,58	16,39	17,03	17,71	18,27	18,82	19,67	19,94	22,04	21,33	24,20	24,20	26,66	27,90	29,30	32,71
TOTALE COSTO ORARIO (escl. costo-neri) (1) (2)	15,60	15,82	16,66	17,30	18,00	18,56	19,14	20,00	20,28	22,41	21,68	24,62	24,62	27,13	28,39	29,82	33,30

ORARIO DI LAVORO	
Ore teoriche (38 ore x 52 settimane)	1976
Ore mediamente non lavorate	428
Così suddivise	
Ferie	165
Festività e festività sopresse	108
Assemblee sindacali	12
Malattia, gravidanza, infortunio	120
Diritto allo studio	3
Formazione professionale	8
Formazione, permessi R.L.S. (L. 62/94)	12
Ore mediamente lavorate	1548

NOTE: a) Il totale costo orario comprende l'indennità di turno. Per il costo orario non va considerata nel caso in cui l'anticipazione dell'orario non preveda l'anticipazione del trattamento infortunio. b) L'aliquota IRAP riportata in tabella si riferisce alle imprese con più di 50 dipendenti. c) Al sensi della legge 28/2/2005, qualora in una regione si sia storato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dell'1%. d) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 28/2/2006 e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.



MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
 Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO ORARIO DEL LAVORO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO - COOPERATIVE SOCIALI - C.C.N.L. 30.7.2008

Livelli	NAZIONALE											DICEMBRE 2009					
	A1	A2	B1	B1 con i.f.	C1	C2	C3/D1	C3/D1 con i.p.	D2	D2 con i.p.	D3/E1	E2	E2 con i.p.	F1	F1 con i.p.	F2	F2 con i.p.
Minimi contr.li conglobati mensili	1.122,57	1.132,94	1.185,72	1.185,72	1.275,21	1.313,40	1.352,18	1.352,18	1.426,37	1.426,37	1.518,45	1.638,83	1.638,83	1.810,14	1.810,14	2.067,25	2.067,25
Anzianità (tre scatti)	34,86	40,29	48,81	48,81	55,77	58,89	61,98	61,98	69,72	69,72	80,58	94,50	94,50	118,53	118,53	139,44	139,44
Indennità professionali																	
Indennità di funzione																	
Altre indennità	28,63	28,89	30,24	30,24	32,62	33,49	34,48	34,48	36,37	36,37	38,72	41,79	41,79	46,16	46,16	52,71	52,71
Lordo mensile	1.185,06	1.202,12	1.264,77	1.311,25	1.363,50	1.405,78	1.446,64	1.510,61	1.532,46	1.532,46	1.637,75	1.826,69	1.826,69	2.129,77	2.129,77	2.491,81	2.491,81
TOTALE LORDO ANNUO+TREDICESIMA	15.418,78	15.927,96	16.442,01	17.046,25	17.725,50	18.275,14	18.832,32	19.637,93	19.921,98	19.921,98	21.290,76	24.084,97	24.084,97	27.687,01	27.687,01	29.028,78	32.393,53
Oneri previd. e ass.vi																	
Inps (26,90%)	4.147,65	4.203,81	4.422,90	4.585,44	4.768,16	4.916,01	5.065,89	5.282,60	5.359,01	5.359,01	5.900,84	6.478,86	6.478,86	7.447,81	7.447,81	7.809,01	8.713,86
Inail (3%)	462,56	468,83	493,26	511,39	531,77	548,25	564,97	589,14	597,66	597,66	638,72	722,55	722,55	830,61	830,61	870,89	971,81
TOTALE ONERI PREVIDI E ASS.VI	4.610,21	4.672,64	4.916,16	5.096,83	5.299,93	5.464,26	5.630,86	5.871,74	5.956,67	5.956,67	6.539,58	7.201,41	7.201,41	8.278,42	8.278,42	8.679,90	9.685,67
Treatmento fine rapporto	1.142,13	1.157,60	1.217,93	1.262,69	1.313,00	1.353,71	1.394,99	1.454,66	1.475,70	1.475,70	1.624,90	1.784,07	1.784,07	2.050,89	2.050,89	2.150,35	2.399,52
Rivalutazione I.F.R. (3,0364419%)	208,06	210,90	221,69	230,04	239,21	246,63	254,15	265,02	266,85	266,85	296,03	325,03	325,03	373,64	373,64	391,76	437,16
Previdenza complementare (1%)	154,19	155,28	164,42	170,46	177,26	182,75	188,32	196,38	199,22	199,22	213,36	212,91	240,85	243,35	243,35	259,30	323,94
COSTO ANNUO	21.533,39	21.824,98	22.962,41	23.806,27	24.754,90	25.522,49	26.300,64	27.425,73	27.822,42	27.822,42	30.635,42	33.636,33	33.636,33	38.918,10	38.918,10	40.542,09	45.239,82
IND. TURNO (11,7%)	2.501,37	2.535,24	2.667,36	2.765,39	2.875,58	2.964,75	3.055,14	3.185,83	3.231,91	3.231,91	3.659,68	3.453,97	3.453,97	4.491,63	4.491,63	4.709,46	5.255,16
TOTALE COSTO ANNUO	24.034,76	24.360,22	25.629,77	26.571,66	27.630,48	28.487,24	29.355,78	30.611,56	31.054,33	31.054,33	34.194,10	37.543,60	37.543,60	43.158,46	43.158,46	45.251,55	50.494,98
COSTO ORARIO (1.548 ORE ANNUE)	15,53	15,74	16,56	17,17	17,85	18,40	18,96	19,77	20,06	20,06	22,09	24,25	24,25	27,88	27,88	29,23	32,62
INCIDENZA IRAP (3,9%)	0,59	0,60	0,63	0,65	0,68	0,70	0,72	0,75	0,76	0,76	0,84	0,81	0,82	1,01	1,06	1,11	1,24
INCIDENZA IRES (27,5% IRAP)	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,23	0,22	0,25	0,28	0,29	0,31	0,34
TOTALE COSTO ORARIO	16,28	16,51	17,36	18,00	18,72	19,29	19,88	20,73	21,03	21,03	23,16	22,47	22,47	27,91	27,91	30,65	34,20
TOTALE COSTO ORARIO (1)	16,47	16,70	17,57	18,22	18,93	19,62	20,12	20,97	21,28	21,28	23,43	22,74	22,74	28,24	28,24	31,02	34,61
TOTALE COSTO ORARIO (escluse centro-nord) (2)	16,00	16,22	17,07	17,71	18,41	18,99	19,57	20,41	20,71	20,71	22,82	21,14	21,14	25,07	25,07	30,25	33,77
TOTALE COSTO ORARIO (escluse centro-nord) (1) (2)	16,12	16,34	17,20	17,85	18,56	19,14	19,73	20,57	20,88	20,88	23,01	22,33	22,33	27,77	27,77	29,09	32,61
TOTALE COSTO ORARIO (escluse sud e isole) (2)	15,85	16,07	16,93	17,55	18,27	18,83	19,42	20,27	20,57	20,57	22,68	22,00	22,00	27,39	27,39	30,10	33,63
TOTALE COSTO ORARIO (escluse sud e isole) (1) (2)	16,10	16,33	17,20	17,85	18,56	19,15	19,74	20,60	20,91	20,91	23,06	22,37	22,37	27,87	27,87	30,63	34,24

ORARIO DI LAVORO	1976
Ore teoriche (38 ore x 52 settimane)	428
Ore mediamente non lavorate	
Così suddivise	
Ferie	165
Festività e festività sopresse	108
Assemblee sindacali	12
Malattia, gravidanza, infortuni	120
Diritto allo studio	3
Formazione professionale	8
Formazione, permessi R.L.S. (L.626/94)	12
Ore mediamente lavorate	1548

NOTE: a) Il totale costo orario comprende l'indennità di turno, l'importo della indennità non va considerata nel caso in cui l'attribuzione dell'orario non preveda turnazioni.
 b) L' aliquota INPS riportata in tabella si riferisce alle imprese con più di 50 dipendenti.
 (1) Ai sensi della legge 26/02/2005, qualora in una regione si sia sfiorato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dell'1%.
 (2) Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.



DECRETO 25 febbraio 2009.

Sostituzione di un componente della speciale commissione lavoratori autonomi, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, presso il Comitato provinciale INPS di Pavia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISA

Visto il proprio decreto n. 14 del 17 ottobre 2006, ed in particolare l'art. 1 con cui sono nominati i componenti della Speciale commissione lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni e mezzadri in seno al Comitato provinciale INPS di Pavia;

Vista la comunicazione resa in data 24 febbraio 2009, con cui Perduca Luigi, già membro della suddetta speciale commissione in rappresentanza di CIA - Confederazione Italiana Agricoltori, rassegna le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la nota del 24 febbraio 2009 con cui CIA - Confederazione Italiana Agricoltori designa Riccardi Cristina in sostituzione del dimissionario Perduca Luigi;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione, al fine di reintegrare la composizione della Speciale commissione;

Decreta:

Riccardi Cristina, nata a Voghera il 24 marzo 1967, è nominata membro della Speciale commissione lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni e mezzadri in seno al Comitato provinciale INPS di Pavia, in rappresentanza di CIA - Confederazione Italiana Agricoltori, in sostituzione di Perduca Luigi.

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Pavia è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, art. 35, quarto comma.

Pavia, 25 febbraio 2009

Il dirigente: CIGALA

09A02246

DECRETO 3 marzo 2009.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2009, da parte della «Fidia Farmaceutica», in Garbagnate Milanese.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni;

Valutato il fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 2009;

Preso atto che la ditta Fidia Farmaceutica S.p.a. Divisione Solmag: è stata autorizzata con decreto n. 12778 del 196/2/2009 a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Decreta:

che la ditta su citata è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2009, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:

Fidia Farmaceutica S.p.a. Divisione Solmag - Via Milano, 186 Garbagnate Milanese (Milano):

	per l'Italia	per l'estero
amfepramone	kg. 500	kg. 2.000
benzfetamina	90	900
fendimetrazina	1.000	8.400
fentermina	80	8.000
pentazocina	100	2.000


Il presente decreto ha validità dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana fino al 31 dicembre 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2009

Il dirigente: PETRICCIONE

09A02481



**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 2 marzo 2009.

Disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, il quale prevede che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare;

Visto l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il quale stabilisce che per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare i criteri per l'incentivazione prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, con i quali è stata data prima attuazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007 (nel seguito: decreto interministeriale 19 febbraio 2007), con il quale, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono stati ridefiniti i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che reca disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW, prevedendo la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW;

Visto l'art. 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;

Visto l'art. 7 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, il quale prevede che gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti, operanti in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, possono beneficiare di un premio aggiuntivo qualora siano effettuati interventi

di efficienza energetica sull'edificio con le modalità e alle condizioni riportate nello stesso art. 7;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto disposto dall'art. 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, consentire che gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW operanti in scambio sul posto possano accedere al premio incentivante di cui all'art. 7 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, alle condizioni fissate dal medesimo art. 7;

Visto che il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 ha presentato alcune difficoltà applicative per cui è opportuno intervenire tramite interpretazioni del medesimo decreto;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Estensione e modalità applicative del premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia

1. Nell'art. 2, comma 1, lettera r), del decreto interministeriale 19 febbraio 2007 dopo le parole «ed eventuali successivi aggiornamenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di cui all'art. 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come disciplinato dai successivi provvedimenti di attuazione».

Art. 2.

Interpretazione dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007

1. L'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007 si interpreta nel senso che per «componenti non già impiegati in altri impianti» si intende che i medesimi componenti non sono già stati utilizzati in impianti per i quali sono stati concessi altri incentivi in conto energia o nelle altre forme richiamate all'art. 9 dello stesso decreto interministeriale 19 febbraio 2007.

Roma, 2 marzo 2009

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
SCAJOLA

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
PRESTIGIACOMO


09A02478

DECRETO 3 marzo 2009.

Graduatoria dei programmi ammissibili, presentati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 marzo 2008, concernente il bando per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo nell'ambito del Progetto di innovazione industriale per l'efficienza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ

Visto l'art. 1, comma 841 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha istituito il Fondo per la competitività e lo sviluppo;



Visto l'art. 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la realizzazione di progetti di innovazione industriale nell'ambito di specifiche aree tecnologiche;

Visto l'art. 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisca appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Visto il decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 con il quale le risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo destinate ai progetti di innovazione industriale sono state ripartite tra le aree tecnologiche indicate all'art. 1, comma 842 della citata legge n. 296/2006;

Visto il decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 con il quale è stato adottato il progetto di innovazione industriale «Efficienza energetica» ed è stato, tra l'altro, stabilito che le risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo sono destinate, oltre che alle incentivazioni finanziarie in attuazione dell'Azione strategica di innovazione ivi prevista, anche all'attuazione delle Azioni connesse;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale è stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008 con il quale è stato istituito, ai sensi del citato art. 1, comma 845 della legge n. 296/2006, il predetto regime di aiuto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 marzo 2008, con il quale è stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale per l'«Efficienza energetica», e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo, destinando alle finalità del bando medesimo l'importo 200.000.000 di euro;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 giugno 2008, con il quale il termine per la presentazione delle domande di agevolazione è stato prorogato al 15 settembre 2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° agosto 2008, con il quale è stata estesa l'ammissibilità alle agevolazioni ad alcuni codici di attività economica individuati nell'ambito della classificazione ISTAT 2007;

Visto l'art. 9, comma 8 del citato bando, che, in conformità a quanto previsto all'art. 6, comma 4 del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 di adozione del progetto di innovazione industriale di riferimento, prevede che la valutazione dei programmi sia svolta dal Ministero, attraverso un comitato di esperti appositamente costituito, nel caso in cui, al momento dell'avvio della fase di valutazione, non sia pienamente operativa l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 ottobre 2008, con il quale, preso atto del mancato avvio operativo della predetta Agenzia, è stato costituito un Comitato di esperti per la valutazione tecnico-scientifica ed economico-finanziaria dei programmi presentati a valere sul bando di cui trattasi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 ottobre 2008, con il quale sono stati nominati i componenti del predetto Comitato di esperti;

Visti gli esiti della valutazione effettuata dal Comitato di esperti, risultanti conclusivamente dal verbale della

seduta del 19 gennaio 2009, riferiti alle domande ritenute complete e regolari dall'istruttoria ministeriale svolta ai sensi dell'art. 9, comma 1 del citato bando;

Visto l'art. 9, comma 7 del citato bando, ai sensi del quale il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati della valutazione, forma la graduatoria, inserendo i programmi ammissibili in ordine decrescente in relazione al punteggio assegnato, individuando quelli agevolabili sulla base delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse;

Considerato che per la formazione della graduatoria si è tenuto conto dell'entità dei contributi concedibili in applicazione delle intensità massime di aiuto stabilite dal bando medesimo, in conformità alla normativa comunitaria, per tipologia di attività e per dimensione d'impresa;

Considerato che con decreto del 26 gennaio si è provveduto all'approvazione della graduatoria di cui trattasi e che di tale decreto, nelle more della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, è stata data diffusione nel sito internet ministeriale www.industria2015@ipi.it

Considerato che, successivamente all'emanazione del predetto decreto, è stato riscontrato un errore materiale nel calcolo dei contributi relativi ad alcune imprese e che pertanto si è dovuto provvedere alla loro corretta determinazione e alla conseguente emanazione di un nuovo decreto, in sostituzione di quello precedente, al fine di approvare la graduatoria recante gli importi esatti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

Decreta:

La graduatoria dei programmi ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto del 5 marzo 2008, con il quale è stato emanato il bando relativo al progetto di innovazione industriale per l'«Efficienza energetica», è riportata nell'allegato n. 1 al presente decreto; nell'allegato n. 2 è riportato, per ciascun programma, l'elenco dei soggetti ammissibili. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nella graduatoria, nell'allegato n. 3 sono riportate le opportune note esplicative.


Con appositi decreti si provvederà ad impegnare gli oneri delle agevolazioni a carico del capitolo 7445, piano di gestione n. 01 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, a favore dei soggetti beneficiari indicati nell'allegato 2 per ciascuno dei programmi agevolabili. Le successive erogazioni saranno disposte a favore degli stessi soggetti su un conto corrente dedicato al programma, come previsto dall'art. 11, comma 4 del bando.

I decreti di concessione delle agevolazioni saranno adottati in relazione ai programmi inseriti nella graduatoria e risultati agevolabili in base alle risorse disponibili, indicando le agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario in corrispondenza dei relativi costi agevolabili.

Per i programmi non ammessi alla graduatoria e per quelli ammessi ma non agevolabili per insufficienza delle risorse finanziarie saranno inviate ai primi proponenti specifiche comunicazioni, contenenti le motivazioni dell'esclusione dalle agevolazioni, dalla cui data di ricevimento decorrerà il termine per l'eventuale impugnazione.

Roma, 3 marzo 2009


Il direttore generale: BIANCHI




Allegato 1

**Bando del Progetto di Innovazione Industriale Efficienza Energetica
Graduatoria dei Programmi ammissibili**


Numero progressivo	Codice domanda	Primo proponente	Numero soggetti beneficiari	Area tecnologica	Punteggio						Costo agevolabile totale	Agevolabilità	Contributo complessivo concedibile	
					a)	b)	c)	d)	e)	f)				totale
1	EE01_00013	ICI Caldaie S.p.A.	12	a4) Celle a combustibile e idrogeno	10	10	9	9	10	10	58	15.009.595	A	6.077.663
2	EE01_00015	Indesit Company Spa	14	b5) Elettrodomestici ad elevata efficienza energetica	9	9	10	10	10	10	58	20.855.359	A	9.035.995
3	EE01_00032	Riello	21	a5) Generazione distribuita	10	10	9	9	10	10	58	23.344.164	A	9.071.030
4	EE01_00044	Techimp KTI S.p.A.	10	a3) Bioenergia e produzione di energia dai rifiuti	10	10	9	9	10	10	58	18.274.956	A	8.668.189
5	EE01_00091	Panaria Group Industrie Ceramiche S.p.A.	13	a1) Solare fotovoltaico	10	10	10	10	9	9	58	11.667.652	A	5.119.059
6	EE01_00037	Diatech S.r.l.	11	b2) Materiali ad alta efficienza per l'edilizia e architettura bioclimatica	10	9	9	10	9	10	57	12.239.000	A	5.415.474
7	EE01_00047	ANCENERGIA	16	b2) Materiali ad alta efficienza per l'edilizia e architettura bioclimatica	9	10	9	10	9	10	57	16.320.703	A	7.709.900
8	EE01_00018	Centro Ricerche Fiat S.C.p.A.	4	a3) Bioenergia e produzione di energia dai rifiuti	10	9	9	9	9	10	56	27.049.136	A	9.103.714
9	EE01_00016	Merloni Termosanitari S.p.A.	15	a5) Generazione distribuita	9	9	9	10	8	10	55	22.610.190	A	10.922.360
10	EE01_00026	Archimede Solar Energy	8	a2) Solare termico e termodinamico	9,5	9	9,5	9	9	9	55	12.455.548	A	3.976.484
11	EE01_00077	SICARB s.r.l.	7	a3) Bioenergia e produzione di energia dai rifiuti	9	9	8	10	10	9	55	13.709.868	A	7.056.119
12	EE01_00007	Enel Produzione S.p.A.	17	a1) Solare fotovoltaico	10	10	9	8	9	8,5	54,5	17.052.313	A	7.301.940
13	EE01_00014	LEITWIND Spa	6	b1) Eolico	8	9	9	9	10	9	54	17.201.731	A	5.627.522
14	EE01_00023	Chemtex Italia srl	7	a3) Bioenergia e produzione di energia dai rifiuti	9	10	9	9	9	8	54	24.365.610	A	10.514.177



Numero progressivo	Codice domanda	Primo proponente	Numero soggetti beneficiari	Area tecnologica	Punteggio						Costo agevolabile totale	Agevolabilità	Contributo complessivo concesso
					a)	b)	c)	d)	e)	f)			
15	EE01_00027	HSD	15	b3) Macchine e motori elettrici ad alta efficienza	9	9	9	10	9	8	54	A	6.609.309
16	EE01_00092	VUZETA SISTEMI SRL	4	a3) Bioenergia e produzione di energia dai rifiuti	9	9	9	9	9	9	54	A	5.444.837
17	EE01_00009	Enel Produzione S.p.A.	16	b6) Tecnologie per l'aumento dell'efficienza energetica dei processi industriali	9	9	8,5	9	9	9	53,5	A	6.634.503
18	EE01_00049	ORGANIC SPINTRONICS	8	a1) Solare fotovoltaico	10	10	7,5	8	8	10	53,5	A	6.340.460
19	EE01_00003	Centro Ricerche Plast-optica	19	b4) Tecnologie avanzate per illuminazione	8	8	9	9	9	9	52	A	8.879.416
20	EE01_00033	Telecom Italia S.p.A.	12	b5) Elettrodomestici ad elevata efficienza energetica	9	8	9	9	8	9	52	A	4.525.625
21	EE01_00076	WHIRLPOOL EUROPE	14	b5) Elettrodomestici ad elevata efficienza energetica	9	8	7	8	10	10	52	A	6.217.756
22	EE01_00036	BLUEHR&D	9	b1) Eolico	8	8	8	9	9	8	50	A	7.700.909
23	EE01_00043	ENERGY RECOVERATOR SPA	4	a3) Bioenergia e produzione di energia dai rifiuti	8	9	8	8	9	8	50	A	4.303.463
24	EE01_00012	FABBRICA ENERGIE RINNOVABILI ALTERNATIVE	12	a2) Solare termico e termodinamico	8	8	8	8	9	8	49	A	5.903.667
25	EE01_00006	BEGHELLI SPA	9	a1) Solare fotovoltaico	8	9	7	8	8	8	48	A	4.887.103
26	EE01_00054	Prastel	9	a5) Generazione distribuita	8	8	8	8	8	8	48	A	7.117.375
27	EE01_00062	CTG	6	a1) Solare fotovoltaico	8	8	8	8	8	8	48	A	5.631.505
28	EE01_00004	Venezia Tecnologie S.p.A.	16	a4) Celle a combustibile e idrogeno	8	8	7,5	8	8	8	47,5	A	5.310.478
29	EE01_00039	Bluepower	3	a3) Bioenergia e produzione di energia dai rifiuti	8	8	7	7	8	8	46	A	6.332.143
30	EE01_00086	FENIT S.p.A.	2	a3) Bioenergia e produzione di energia dai rifiuti	7	8	6,5	8	9	7	45,5	P	2.561.825



Numero progressivo	Codice domanda	Primo proponente	Numero soggetti beneficiari	Area tecnologica	Punteggio							Costo agevolabile totale	Agevolabilità	Contributo complessivo concedibile
					a)	b)	c)	d)	e)	f)	totale			
31	EE01_00050	VERITAS	11	a3) Bioenergia e produzione di energia dai rifiuti	7	8	7	8	8	8	7	45	N	-
32	EE01_00060	SIRZ Energy SRI	10	a3) Bioenergia e produzione di energia dai rifiuti	7	8	7	7	8,5	7	44,5	16.329.629	N	-
33	EE01_00011	AEA srl	15	b5) Elettrodomestici ad elevata efficienza energetica	7	8	6	7	8	8	44	11.538.644	N	-
34	EE01_00056	IMR S.p.A.	6	b6) Tecnologie per l'aumento dell'efficienza energetica dei processi industriali	7	8	7	7	8	7	44	11.500.000	N	-
35	EE01_00057	FULGOR EUROPE SPA	4	b5) Elettrodomestici ad elevata efficienza energetica	6	8	6	8	8	7	43	10.168.000	N	-
36	EE01_00065	COELNA IMPIANTI	7	b5) Elettrodomestici ad elevata efficienza energetica	6	8	7	7	8	6	42	21.658.700	N	-
37	EE01_00088	ARCHIMEDE S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA	3	a3) Bioenergia e produzione di energia dai rifiuti	6	8	6	8	8	8	42	18.153.360	N	-




Allegato 2

Bando del Progetto di Innovazione Industriale Efficienza Energetica
Elenco dei soggetti ammissibili per programma

Numero progressivo	Codice domanda	Primo proponente	Beneficiari	Costo agevolabile	Contributo concedibile
1	EE01_00013	ICI Caldaie S.p.A.	ICI Caldaie S.p.A.	877.680	359.005
			Politecnico di Milano	2.500.656	962.046
			CNR-ISTITUTO PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE	327.955	135.948
			D'Appolonia S.p.A.	198.860	102.105
			Enea Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente	3.324.600	1.245.761
			WTK s.r.l.	361.500	171.533
			SEAL S.p.A.	1.396.000	475.928
			Exergy Fuel Cells	4.223.184	1.731.843
			SIEL S.p.A.	1.111.800	550.259
			Siram S.p.A.	275.520	97.552
			IRS S.r.l.	146.640	85.358
			S.C.A.M.E. SISTEMI S.r.l.	265.200	160.325
2	EE01_00015	Indesit Company Spa	Indesit Company Spa	7.632.730	2.514.223
			Politecnico di Torino	1.782.503	856.817
			Politecnico di Milano	1.995.294	950.626
			Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente - ENEA	1.777.615	815.906
			CNR-ISOF	1.244.266	585.347
			ST Microelectronics Srl	694.342	298.516
			SYNOPSIS CONSULTING s.r.l.	685.026	370.972
			MECCANO SPA	811.304	465.958
			BENCO SPA	756.014	342.635
			FERIOLI FILIPPO S.p.A.	1.968.550	1.063.731
			Consorzio CETMA	573.777	259.889
			STE S.A.S. DI GUIDO MOIRAGHI E C.	349.774	188.089
			ALTER S.R.L.	336.303	184.987
3	EE01_00032	Riello	TEKNISOL S.R.L.	247.860	138.301
			Riello	7.019.730	2.300.999
			Consiglio Nazionale delle Ricerche - Dipartimento Energia	1.880.061	824.582



Numero progressivo	Codice domanda	Primo proponente	Beneficiari	Costo agevolabile	Contributo concedibile
			e Trasporti		
			Lafert	391.550	125.949
			Centro Ricerche FIAT S.C.p.A.	1.190.383	430.038
			Valdadige Costruzioni	159.876	81.560
			Università degli Studi di Padova	1.282.991	583.508
			Politecnico di Milano	1.575.180	704.380
			Fondazione Politecnico di Milano	259.200	129.600
			Treviso Tecnologia	297.000	214.008
			Meta System	1.632.017	534.508
			Inoxveneta	231.660	120.520
			Reway	800.640	233.114
			Electrolux Italia	1.034.496	357.205
			Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM)	219.151	84.591
			IRCA – Industria Resistenze Corazzate e Affini	993.013	349.735
			SARDINIA Renewable Energy Technologies (S.A.R.E.T.)	663.613	342.213
			Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università degli Studi di Trieste	888.984	362.400
			Enia Progetti	373.930	149.842
			Università degli Studi di Firenze - CREAR presso il Dip. di Energetica "Sergio Stecco"	721.728	328.105
			C.M.D. Costruzioni Motori Diesel	1.548.400	720.828
			Politecnico di Torino	180.562	93.347
4	EE01_00044	Technip KTI S.p.A.	Technip KTI S.p.A.	772.989	346.135
			Centro Interuniversitario di Ricerca HIGH TECH RECYCLING	1.734.360	882.570
			G.S.A	334.800	241.059
			NOVA SYSTEMS ROMA	158.388	119.408
			D'APPOLONIA S.p.A	63.974	33.206
			GREENFLUFF	6.403.600	3.131.356
			Dipartimento di Ingegneria	331.248	173.148




Numero progressivo	Codice domanda	Primo proponente	Beneficiari	Costo agevolabile	Contributo concedibile
			Chimica, Università di Napoli Federico II		
			ORIM S.p.A.	228.696	140.300
			S.M.C. S.r.l.	5.968.200	2.993.330
			Italferro S.r.l.	2.278.700	607.676
5	EE01_00091	Panaria Group Industrie Ceramiche S.p.A.	Panaria Group Industrie Ceramiche S.p.A.	3.412.200	1.134.119
			Cefla Società Cooperativa	147.400	55.118
			Dallera s.r.l.	133.860	66.134
			Elettronica Santerno - Gruppo Carraro	1.029.500	403.006
			Elettrorava S.p.A.	1.565.000	968.741
			Evolvente S.r.l.	552.110	340.952
			Istituto Cooperativo per l'innovazione - I.C.I.E. Società Cooperativa	857.520	335.391
			Pemco Euroinks S.r.l.	368.014	141.509
			Sacmi Cooperativa Meccanici Imola s.c.	344.280	99.072
			Solar Systems & Equipment Srl	1.628.360	951.071
			Centro Ceramico Bologna	934.080	370.037
			IRcCOS S.c.a.r.l.	226.320	77.459
			ITC/CNR	469.008	176.448
6	EE01_00037	Diatech S.r.l.	Diatech S.r.l.	4.232.270	1.987.846
			ATP S.r.l.	368.871	203.651
			C.T.G. S.p.A.	1.867.301	721.398
			Seal S.p.A.	1.284.987	500.816
			Ardea - Progetti e Sistemi S.r.l.	647.571	352.451
			GRC System Building S.r.l.	436.138	205.515
			Gruppo Centro Nord S.p.A.	727.257	297.876
			Landini S.p.A. di Landini Cav. Mirco	611.935	229.531
			Dipartimento di Ingegneria Strutturale-Università di Napoli Federico II	1.025.789	450.042
			Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente - ENEA	532.934	227.141
			Consiglio Nazionale delle	503.946	239.207



Numero progressivo	Codice domanda	Primo proponente	Beneficiari	Costo agevolabile	Contributo concedibile
			Ricerche - Dipartimento Progettazione Molecolare- ISMN		
7	EE01_00047	ANCENERGIA	ANCENERGIA	2.510.591	1.292.130
			Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA)	866.263	275.082
			Consorzio T.R.E.	1.038.723	387.824
			Politecnico di Milano	3.020.607	1.572.590
			Politecnico di Torino	839.467	433.952
			Dipartimento di Ingegneria Strutturale – Università di Napoli Federico II	145.408	56.805
			ITC - CNR (Istituto per le Tecnologie della Costruzione - Consiglio Nazionale delle Ricerche)	769.101	401.572
			Istituto Sperimentale per l'Edilizia - ISTEDIL	873.748	375.068
			One Team	1.725.584	920.950
			SAP Italia	102.834	40.919
			ICM Italia	2.760.617	1.238.661
			Edilstamp	232.329	108.910
			Aedilmedia	348.690	163.458
			Laterservice	320.062	150.037
			Concreto	119.102	55.832
			Federlegno Arredo	647.577	236.109
8	EE01_00018	Centro Ricerche Fiat S.C.p.A.	Centro Ricerche Fiat S.C.p.A.	1.013.178	508.048
			CENTRO RECUPERI E SERVIZI SRL	9.757.009	2.906.629
			CENTRO ROTTAMI SRL	7.363.000	2.742.150
			FERALPI SIDERURGICA SPA	8.915.950	2.946.887
9	EE01_00016	Merloni Termosanitari S.p.A.	Merloni Termosanitari S.p.A.	2.724.282	936.070
			STMicronics S.r.l.	3.865.739	1.544.505
			General Impianti S.r.l.	1.393.281	551.628
			Proeng S.r.l.	726.354	439.306
			Enterprise S.p.A.	827.789	325.394
			FN S.p.A. Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati	1.791.182	1.116.591
			Hysytech S.r.l.	728.949	443.882
			Parco Scientifico Tecnologico	268.271	107.170




Numero progressivo	Codice domanda	Primo proponente	Beneficiari	Costo agevolabile	Contributo concedibile
			per l'Ambiente - Environment Park S.p.A.		
			Sofcpower S.r.l.	4.690.530	2.996.554
			Cesi Ricerca S.p.A.	365.312	165.035
			Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA)	1.112.019	439.556
			Università di Perugia	1.354.526	528.376
			Università Politecnica delle Marche	273.816	110.280
			Politecnico di Torino	252.398	100.004
			Acumentrics Corporation	2.235.743	1.118.010
10	EE01_00026	Archimede Solar Energy	Archimede Solar Energy	6.089.404	1.580.017
			ENEA - Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente	1.339.808	444.405
			Saes Getters	548.882	185.877
			Centro Sviluppo Materiali	1.152.479	478.682
			Kenosistec	1.473.200	456.181
			Polo	348.600	208.904
			Robotecnica	456.775	224.043
			Meccanotecnica Umbra	1.046.400	398.374
11	EE01_00077	SICARB s.r.l.	SICARB s.r.l.	8.241.600	4.100.081
			ESCO SICILIA s.r.l.	345.300	258.654
			EDIL SIT s.r.l.	865.000	533.782
			RPS CONSULTING s.r.l.	1.435.850	918.255
			UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E MECCANICA	1.471.636	629.659
			UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - DIPARTIMENTO DI RICERCHE ENERGETICHE ED AMBIENTALI	874.372	365.131
			UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA - D.M.F.C.I. DIPARTIMENTO DI METODOLOGIE FISICHE E CHIMICHE PER	476.110	250.557




Numero progressivo	Codice domanda	Primo proponente	Beneficiari	Costo agevolabile	Contributo concedibile
			L'INGEGNERIA		
12	EE01_00007	Enel Produzione S.p.A.	Enel Produzione S.p.A.	538.452	200.188
			ENEA	1.797.397	799.372
			CESI- Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Giacinto Motta S.p.A.	1.434.436	642.754
			CESI Ricerca S.p.A.	222.835	112.720
			Centro Ricerche Plast-optica S.p.A.	538.076	253.795
			CNR-Istituto Nazionale di Ottica Applicata	459.666	215.787
			ST Microelectronics S.r.l.	1.038.888	379.818
			SGS Future S.r.l.	918.870	503.312
			Angelantoni Industrie S.p.A.	3.068.441	1.080.761
			Calzavara S.p.A.	881.205	370.611
			Savio S.p.A.	1.287.279	395.149
			Riello S.p.A.	647.760	194.821
			Università degli Studi di Firenze	407.628	171.801
			Alitec di Rossi Alessandro & C.	386.844	256.555
			Idea S.r.l.	2.402.473	1.081.113
			Consorzio Catania Ricerche	401.074	291.147
			Saret S.r.l.	620.987	352.236
13	EE01_00014	LEITWIND Spa	LEITWIND Spa	10.383.251	2.703.066
			ARCA TECNOLOGIE Srl	1.174.108	663.486
			UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA Dip. di Ingegneria Elettrica DIE	562.583	185.282
			POLITECNICO DI MILANO Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale	1.060.787	497.209
			EEL EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI Srl	3.366.170	1.241.626
			ESSE PREFABBRICATI Srl	654.832	336.853
14	EE01_00023	Chemtex Italia srl	Chemtex Italia srl	11.970.480	4.319.616
			NOVAMONT	573.072	362.741
			ENGICO SERVICE SRL	6.346.800	3.241.267
			Università di Firenze - Dipartimento di Energetica "S.Stecco" CREAR	462.732	245.502




Numero progressivo	Codice domanda	Primo proponente	Beneficiari	Costo agevolabile	Contributo concedibile
			POLITECNICO DI TORINO	353.901	177.826
			CNR - Consiglio nazionale delle ricerche	629.612	331.275
			Ente per le nuove Tecnologie, l'energie e l'ambiente (ENEA)	4.029.013	1.835.950
15	EE01_00027	HSD	HSD	1.572.475	523.893
			Bonfiglioli vectron	1.560.960	552.060
			JOBS	1.118.700	385.636
			BIESSE	1.011.750	340.986
			Emerson Appliances Motors Europe	1.454.910	517.268
			INDESIT COMPANY	1.133.460	389.612
			FIME	1.976.100	682.477
			RIVACOLD	1.307.100	440.350
			SPES	951.420	523.193
			AEA	523.560	174.711
			RETIS	992.750	423.824
			S.TRA.TE.G.I.E.	439.200	239.075
			NAUTES	697.500	387.959
			E.V.F.	1.401.750	467.446
			C.A.R.E.R. Carrellificio Elettrico Romagnolo dell'Ing.A.Gaetani&C.	1.278.750	560.819
16	EE01_00092	VUZETA SISTEMI SRL	VUZETA SISTEMI SRL	6.129.100	2.916.538
			VUZETA BREVETTI SRL	675.000	314.727
			S.M.C SRL	1.799.250	1.027.733
			AVA ENERGY SRL	2.062.500	1.185.839
17	EE01_00009	Enel Produzione S.p.A.	Enel Produzione S.p.A.	5.021.686	1.763.449
			TENOVA S.p.A.	1.531.687	574.502
			ITEA S.p.A.	1.684.109	649.232
			SOFINTER	1.001.946	339.959
			ENEA	2.234.631	885.305
			EN.SY.EN (Energy System Engineering) S.r.l.	570.692	373.593
			MEL SYSTEM S.r.l.	513.236	230.956
			Centro Laser	459.047	229.524
			IFRF - Fondazione Internazionale Ricerca sulla Combustione	297.008	75.766




Numero progressivo	Codice domanda	Primo proponente	Beneficiari	Costo agevolabile	Contributo concedibile
			Gamba Mario e Botteghi Fernando S.n.c.	289.234	130.655
			Brusa di Brunetti Franco & C.	71.996	33.750
			Università di Napoli Federico II	403.898	204.898
			CNR - Dipartimento di Energia e Trasporti	606.160	305.197
			Politecnico di Bari	496.629	248.930
			CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna	398.138	202.334
			Consorzio Ricerche Innovative per il Sud	1.056.903	386.455
18	EE01_00049	ORGANIC SPINTRONICS	ORGANIC SPINTRONICS	2.936.459	1.686.640
			SIENA SOLAR NANOTECH	879.736	523.838
			ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS	3.515.770	1.932.130
			MIWT (WELDING TECNOLOGY)	546.972	258.696
			KME ITALY	900.253	475.603
			CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LO STUDIO DEI MATERIALI NANOSTRUTTURATI	1.232.180	641.317
			CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E I MICROSISTEMI	1.010.312	532.881
			PHYSICS DEPARTMENT, TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECNOLOGY	1.111.314	289.355
19	EE01_00003	Centro Ricerche Plast-optica	Centro Ricerche Plast-optica	985.189	432.217
			Solari Di Udine	1.306.220	536.947
			Centro Ricerche Fiat	1.949.920	743.652
			Università degli Studi di Padova	1.486.212	745.237
			Artemide Group	492.947	164.669
			Vimar	1.969.996	623.130
			Cesi Ricerca	205.102	102.946



Numero progressivo	Codice domanda	Primo proponente	Beneficiari	Costo agevolabile	Contributo concedibile
			Promete	520.080	285.473
			Saes Getters	560.174	220.224
			Consiglio Nazionale delle Ricerche	1.199.264	507.001
			Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM)	917.210	459.943
			Ferrania Technologies	947.808	319.648
			Infineon Technologies Italia	2.639.574	981.989
			Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)	877.111	377.269
			B.eng	691.253	363.478
			Tretec	275.417	152.644
			Integra Renewable Energies	724.800	402.160
			Electrolux Italia	1.520.574	526.793
			GM Lighting	1.803.771	933.997
20	EE01_00033	Telecom Italia S.p.A.	Telecom Italia S.p.A.	2.293.095	751.025
			STMicroelectronics	1.832.682	660.452
			Telit Communications	1.597.000	609.745
			Energy Team	755.340	428.106
			Neohm componenti	413.634	236.667
			NERA srl	407.575	288.299
			RPS	2.268.120	873.410
			Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor	480.291	225.454
			Edison	190.681	65.249
			Consorzio per la ricerca nell'Automatica e nelle Telecomunicazioni CRAT	180.360	95.032
			Università di Verona	251.040	105.298
			Electrolux Italia S.p.A.	491.250	186.891
21	EE01_00076	WHIRLPOOL EUROPE	WHIRLPOOL EUROPE	9.261.999	2.376.883
			I.R.C.A. INDUSTRIA RESISTENZE CORAZZATE E AFFINI	375.881	115.826
			CEFRIEL	251.597	157.780
			FIME	1.967.091	843.106
			PROMAU R.P.D.	191.664	97.937



Numero progressivo	Codice domanda	Primo proponente	Beneficiari	Costo agevolabile	Contributo concedibile
			GENIUS	614.528	309.984
			UNIHEAT	697.985	349.532
			VORTICE	643.450	226.991
			URMET TELECOMUNICAZIONI	1.016.772	262.023
			ASKOLL TRE	307.562	77.660
			INOVA LAB	270.780	129.059
			POLITECNICO DI MILANO	1.728.187	640.543
			EL.MA - ELECTRONIC MACHINING	445.911	206.094
			ELICA	1.295.737	424.336
22	EE01_00036	BLUEH R&D	BLUEH R&D	5.737.600	3.043.881
			ANSALDO SISTEMI INDUSTRIALI	1.355.070	351.438
			CESI RICERCA	272.832	142.528
			PROGECO	6.080.339	2.304.752
			S.G.A. SOCIETA" GOMMA ANTIVIBRANTE	199.000	94.304
			SKY SAVER	1.968.000	925.107
			DIP. INGEGNERIA AEROSP. UN. FEDERICO II NAPOLI	214.959	115.420
			TRE - TOZZI RENEWABLE ENERGY	1.464.024	543.019
			ASTRIUM SAS	683.920	180.459
23	EE01_00043	ENERGY RECUPERATOR SPA	ENERGY RECUPERATOR SPA	5.627.885	2.481.352
			Dipartimento di Ingegneria Chimica e di Processo - Università degli Studi di Genova	1.498.800	391.229
			Università della Calabria - Dipartimento di Energia Chimica e dei Materiali	1.584.874	677.568
			GEOCART SRL	1.585.405	753.315
24	EE01_00012	FABBRICA ENERGIE RINNOVABILI ALTERNATIVE	FABBRICA ENERGIE RINNOVABILI ALTERNATIVE	3.252.248	1.779.174
			I.M.A.T.	1.027.822	361.002
			s.d.i Automazione Industriale	1.084.319	494.350
			Consiglio Nazionale delle	401.328	206.459



Numero progressivo	Codice domanda	Primo proponente	Beneficiari	Costo agevolabile	Contributo concedibile
			Ricerche (CNR) presso il Dipartimento Energia e Trasporti (DET)		
			UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE CREAR presso il Dipartimento di Energetica "S.Stecco"	462.440	238.827
			POLITECNICO DI MILANO	234.851	118.725
			UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA	232.400	118.111
			XELIOX	2.541.840	1.280.027
			ALMECO	1.458.047	448.533
			Turbocoating	1.315.539	588.980
			DNA ENGINEERING	194.734	138.762
			UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	256.040	130.719
25	EE01_00006	BEGHELLI SPA	BEGHELLI SPA	3.560.007	1.274.592
			BECAE SRL	3.723.711	1.402.169
			DI.CO SERVICE SRL GESTIONI MECCANICHE	903.836	326.171
			HYBRITEC INTERNATIONAL SRL	859.603	369.395
			SMART RES SPA	1.439.087	780.600
			QUANTASOL Ltd	478.416	276.849
			Q-TECH Srl	212.877	144.336
			UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DIP. DI ELETTRONICA INFORMATICA E SISTEMISTICA (DEIS)	231.268	107.853
			UNIVERSITÀ "MEDITERRANEA" DI REGGIO CALABRIA Dip. di Informatica, Matematica, Elettronica e Trasporti (DIMET)	448.864	205.138
26	EE01_00054	Prastel	Prastel	3.124.594	1.535.033
			Know How Italia	1.741.278	922.952
			Università Politecnica delle Marche, Dip. Energetica	420.000	219.532
			Simam	2.574.106	1.199.977



Numero progressivo	Codice domanda	Primo proponente	Beneficiari	Costo agevolabile	Contributo concedibile
			Università di Bologna- Dip. DIEM	350.000	182.358
			S.C.E.	2.316.280	1.270.449
			Sgm Technology for Lighting	2.280.640	1.133.652
			AMRE	854.413	472.843
			ENTE per le NUOVE TECNOLOGIE, l'ENERGIA e l'AMBIENTE (ENEA)	350.000	180.580
27	EE01_00062	CTG	CTG	2.659.920	1.117.561
			XGROUP SOLAR INDUSTRIES	2.133.809	671.447
			RIAL VACUUM	3.823.716	1.281.745
			MARAZZI GROUP	1.069.800	416.274
			CNR	3.756.414	1.737.488
			SALENTEC	540.864	406.990
28	EE01_00004	Venezia Tecnologie S.p.A.	Venezia Tecnologie S.p.A.	1.019.849	424.203
			Acta S.p.a.	1.282.694	750.455
			Enel Produzione S.p.A	2.473.137	718.687
			Giacomini S.p.A.	1.276.704	440.802
			MBN Nanomaterialia S.p.a.	1.353.600	771.466
			Pometon S.p.A.	471.684	190.857
			SGS Future S.R.L.	299.670	171.082
			SOL S.p.A.	802.830	371.666
			TPA Brianza	508.610	255.870
			CESI RICERCA S.p.A.	435.073	200.194
			Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto Nazionale per la Fisica della Materia CNR INFN	430.364	216.323
			Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei sistemi a Grande Interfase CSGI	252.003	133.157
			ENEA	437.248	178.144
			Università degli Studi di Genova	120.177	53.588
			Università degli Studi di Padova	635.036	331.608
			Università degli Studi di Pisa	195.154	102.374
29	EE01_00039	Bluepower	Bluepower	9.166.000	5.000.000
			Pyrogenesis Canada Inc.	13.185.360	949.821
			Fondazione Frisone	756.000	382.321



Numero progressivo	Codice domanda	Primo proponente	Beneficiari	Costo agevolabile	Contributo concedibile
30	EE01_00086	FENIT S.p.A.	FENIT S.p.A.	13.030.500	1.740.228
			SOCOGES	4.839.000	821.597
31	EE01_00050	VERITAS	VERITAS	2.834.682	-
			LADURNER	7.283.890	-
			ECOPROGETTO VENEZIA	3.529.660	-
			COMPUTER SOLUTIONS	395.856	-
			STC	1.142.903	-
			ELENIA	377.400	-
			ECOLOGIA INFORMATICA	2.825.623	-
			ENEA	2.600.046	-
			CNR	482.078	-
			UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA CENTRO INTERDIPARTIMENTALE IDEAS	374.851	-
			UNIVERSITA' DI VERONA	398.027	-
			32	EE01_00060	SIRZ Energy SRI
Niagara Srl	379.020	-			
Ing. Tognazzo Spa	3.698.687	-			
G&G IMPIANTI	224.700	-			
Mida	256.414	-			
Tecnoanalisi	371.460	-			
Advice and Technology	149.400	-			
CO.PAR.M.	2.237.800	-			
Centro Impianti Depurazione di Ventura Arcangelo	3.058.068	-			
Actea	2.581.740	-			
33	EE01_00011	AEA srl	AEA srl	1.657.867	-
			ENEL PRODUZIONE S.P.A.	1.103.139	-
			ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.503.683	-
			INDESIT COMPANY S.P.A.	2.157.070	-
			MERLONI TERMOSANITARI S.P.A.	780.650	-
			FAAM S.P.A.	697.981	-
			MAC S.R.L.	549.648	-
			SPES SOC. COOP. P.A.	611.444	-
			Università Politecnica Delle Marche	183.846	-



Numero progressivo	Codice domanda	Primo proponente	Beneficiari	Costo agevolabile	Contributo concedibile
			Università degli studi di Cassino	865.776	-
			Fondazione Irso - Istituto di Ricerca Intervento su Sistemi Organizzativi	604.831	-
			Power One Italy S.p.a.	318.025	-
			Meteo Italia S.r.l	58.709	-
			BTICINO S.p.a.	229.975	-
			MABO Prefabbricati S.p.a.	216.000	-
34	EE01_00056	IMR S.p.A.	IMR S.p.A.	3.110.063	-
			S.T.M.	3.327.044	-
			FENEX	2.531.447	-
			SPIN	1.446.541	-
			Università degli Studi di Bologna - DIEM e SMETEC	723.270	-
			Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - DII	361.635	-
35	EE01_00057	FULGOR EUROPE SPA	FULGOR EUROPE SPA	4.928.000	-
			NOALIA SOLUTION SRL	2.808.000	-
			PARAMETRIC DESIGN SRL	918.000	-
			THINK3 SRL	1.514.000	-
36	EE01_00065	COELNA IMPIANTI	Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Metriche e Tecnologie di Misura sui Sistemi Elettrici - M.E.S.E.	1.091.000	-
			DITRON	5.056.350	-
			Dipartimento di Ingegneria dell' Informazione - Seconda Università di Napoli	2.781.800	-
			COELNA IMPIANTI	6.623.200	-
			Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Ingegneria Elettrica - Università di Salerno	3.146.250	-
			Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale - Pa.L.Mer	592.000	-
			Università degli Studi di Cassino	2.368.100	-
37	EE01_00088	ARCHIMEDE S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA	ARCHIMEDE S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA	3.510.000	-
			BUSI IMPIANTI - S.P.A.	13.716.000	-
			PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA S.C.P.A.	927.360	-



Allegato3

Note esplicative della graduatoria

Titolo colonna graduatoria	Legenda
Posizione in graduatoria	Posizione del programma in graduatoria, in ordine decrescente
Codice domanda	Codice identificativo della domanda di agevolazioni assegnato dal sistema informatico al momento della trasmissione della domanda stessa per via telematica
Primo proponente	Denominazione dell'impresa designata, nella domanda di agevolazione, come primo proponente ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del bando.
Numero soggetti beneficiari	Numero dei soggetti che sono ammissibili all'agevolazione
Area tecnologica	Area tecnologica in cui rientra il programma, individuata tra quelle indicate all'articolo 1 del bando.
Punteggio a)	Punteggio assegnato in relazione al criterio di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a) del bando.
<u>Punteggio b)</u>	Punteggio assegnato in relazione al criterio di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del bando.
Punteggio c)	Punteggio assegnato in relazione al criterio di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del bando.
Punteggio d)	Punteggio assegnato in relazione al criterio di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del bando.
Punteggio e)	Punteggio assegnato in relazione al criterio di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e) del bando.
Punteggio f)	Punteggio assegnato in relazione al criterio di cui all'articolo 9, comma 2, lettera f) del bando.
Punteggio totale	Somma dei punteggi da a) a f).
Costo agevolabile totale	Costo agevolabile totale del programma, così come definito in sede di valutazione.
Agevolabilità	Agevolabilità o non agevolabilità del programma: A= Agevolabile N= Non agevolabile per insufficienza di risorse P= Parzialmente agevolabile per insufficienza di risorse finanziarie.
Contributo complessivo concedibile	Contributo complessivamente concedibile a fronte del programma.

09A02480



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 febbraio 2009.

Modifica della denominazione di varietà di mais iscritta al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni, relativo al regolamento di esecuzione della legge 1096/71;

Visto in particolare l'art. 17-bis del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10, del 14 gennaio 2005, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominata DKC6652;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto 7 marzo 2008, concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;

Viste la proposta di nuova denominazione presentata dalla Monsanto Agricoltura Italia con nota del 24 giugno 2008;

Considerato che la denominazione Kirby è stata oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varietà vegetali» n. 4/2008;

Considerato pertanto concluso l'esame della nuova denominazione proposta;

Ritenuto di accogliere la proposta di nuova denominazione;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais DKC6652 è modificata in Kirby.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A02485

DECRETO 17 febbraio 2009.

Iscrizione di talune varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;



Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;

Vista la nota del 24 giugno 2008, della Monsanto Agricoltura Italia, con la quale si comunica che le denominazioni degli ibridi indicati nel dispositivo sono da considerarsi definitive;

Visto il Bollettino delle varietà vegetali n. 4/2008 sul quale sono pubblicate le denominazioni definitive degli ibridi indicati nel dispositivo per consentire il controllo delle denominazioni proposte;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 19 dicembre 2006 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà di mais indicate nel dispositivo;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto riportate varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
10166	ES Vivat	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
10170	Benazir	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
10173	Aretha	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A02486

DECRETO 17 febbraio 2009.

Iscrizione della varietà di mais Foscana al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 17 dicembre 2008, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà indicata nel dispositivo;

Visti l'attestato comprovante l'avvenuto pagamento dei compensi dovuti per l'esecuzione delle prove varietali necessarie all'accertamento dei requisiti di legge;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;



Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
10358	Foscana	500	HS	Stefanoni Clara - Motta di Livenza (TV)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A02487

DECRETO 18 febbraio 2009.

Modifica del decreto 3 novembre 2008, relativo all'inserimento della specie *Galega orientalis* Lam., nella disciplina dell'attività sementiera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;

Vista la direttiva 2007/72/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle piante di specie foraggiere con l'inserimento della specie *Galega orientalis* Lam.;

Visto il decreto 3 novembre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2008 recante: Inserimento della specie *Galega orientalis* Lam. nella disciplina dell'attività sementiera;

Vista la rettifica della direttiva 2007/72/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 338, del 17 dicembre 2008;

Considerata la necessità di modificare gli allegati al citato decreto 3 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati 2 e 3 del decreto 3 novembre 2008, di cui alle premesse, sono sostituiti dai rispettivi allegati al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2009

Il Ministro: ZAIA

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.



ALLEGATO 2

Specie	Facoltà germinativa		Purezza minima specifica (% in peso)	Purezza specifica						Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato I)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari	
	2	3		4	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)						0	13		14
					Una specie singola	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Meililotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis				
1	60	40	97	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Galega orientalis Lam.				2,0	1,5			0,3	0	0	0	0 (l) (m)	10 (n)	



Specie	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato II (totale per colonna)					
		Una singola specie	Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Galega orientalis Lam.	0,3	20	2			0 (e)	(j)

09A02482

DECRETO 19 febbraio 2009.

Cancellazione di alcune varietà di mais iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte a ottenere la cancellazione delle varietà medesime dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 4 febbraio 2009, ha preso atto delle richieste di cancellazione, dal relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;




Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
2889	Mais	Action	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	20/02/2004
3115	Mais	Cosmo	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	27/03/2006
3343	Mais	Tema	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	27/03/2006
4151	Mais	Genio	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	22/03/2007
5508	Mais	Gambit	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	04/02/1999
6353	Mais	Bernina	KWS Italia S.p.A.	01/02/2000
6309	Mais	Pordoi	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	01/02/2000
6311	Mais	Radici	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	01/02/2000
7490	Mais	Kudos	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	18/02/2002
8609	Mais	Kompakt	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	16/02/2004
9178	Mais	Kemer	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	23/12/2004
9631	Mais	Kaffe	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	02/02/2006
9640	Mais	Kaktus	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	02/02/2006



9646	Mais	Kaponord	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	02/02/2006
9632	Mais	KWS4541	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	02/02/2006
9635	Mais	Kasais	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	02/02/2006
9637	Mais	Kopernico	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	02/02/2006
9630	Mais	KWS4391	KWS Italia S.p.A. e KWS Seeds Inc.	17/10/2006
10094	Mais	Kalmar	KWS Italia S.p.A., KWS Seeds Inc. e KWS SAAT AG	12/02/2007
10069	Mais	Kamper	KWS Italia S.p.A., KWS Seeds Inc. e KWS SAAT AG	12/02/2007
10087	Mais	Kastas	KWS Italia S.p.A., KWS Seeds Inc. e KWS SAAT AG	12/02/2007
10090	Mais	Kramer	KWS Italia S.p.A., KWS Seeds Inc. e KWS SAAT AG	12/02/2007
10091	Mais	Kukais	KWS Italia S.p.A., KWS Seeds Inc. e KWS SAAT AG	12/02/2007
10739	Mais	Kuster	KWS Italia S.p.A., KWS Seeds Inc. e KWS SAAT AG	09/01/2008
10740	Mais	Kernels	KWS Italia S.p.A., KWS Seeds Inc. e KWS SAAT AG	09/01/2008
10741	Mais	Kubans	KWS Italia S.p.A., KWS Seeds Inc. e KWS SAAT AG	09/01/2008

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 19 febbraio 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A02484



DECRETO 19 febbraio 2009.

Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione, proroga della commercializzazione di alcune varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 17-*bis*, commi quarto e quinto che prevedono rispettivamente la cancellazione di una varietà la cui validità sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi o tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta, dagli interessati, la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato art. 17-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 4 febbraio 2009, ha riconosciuto nelle varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e ha, inoltre, preso atto della necessità di procedere alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo e alla concessione, per le varietà indicate nell'art. 3, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi;

Ritenuto di dover procedere in conformità;




Decreta:


Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie agrarie, delle sotto elencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2018:


Codice S.I.A.N	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
5425	Avena	Croara	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
4880	Barbabietola da zucchero	Eudora	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5057	Barbabietola da zucchero	Juliet	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
4879	Barbabietola da zucchero	Giada	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5056	Barbabietola da zucchero	Spin	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
32	Barbabietola da zucchero	Taro	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
289	Barbabietola da zucchero	Univers	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
6604	Canapa	Carmagnola	25/08/1988	n. 242 del 16/10/98
6606	Canapa	CS	25/08/1988	n. 242 del 16/10/98
6605	Canapa	Fibranova	25/08/1988	n. 242 del 16/10/98
4897	Colza	Alba	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
554	Colza	Activ	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
4903	Colza	Comet	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
4905	Colza	Elite	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
4908	Colza	Embleme	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
4904	Colza	Express	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
4899	Colza	Kanela	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
568	Colza	Kutiba	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
570	Colza	Lucia	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5044	Colza	Renoir	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
4894	Colza	Sponsor	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
318	Dactylis	Dama	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5339	Erba medica	Gamma	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
4978	Erba medica	Letizia	11/05/1998	n. 153 del 03/07/98



Codice S.I.A.N	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
1160	Erba sudanese	Trudan 8	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
145	Festuca arundinacea	Celone	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
4773	Festuca arundinacea	Strand	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
4774	Fienarola dei prati	Szarvas	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
1214	Frumento tenero	Fiocco	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5438	Frumento tenero	Guadalupe	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
5454	Frumento tenero	Lippo	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
4943	Frumento tenero	Noce	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
5456	Frumento tenero	Paderno	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
1245	Frumento tenero	Pitoma	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
1247	Frumento tenero	Randa	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
4942	Frumento tenero	Sirmione	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
1263	Frumento tenero	Spinnaker	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
1270	Frumento tenero	Tiberio	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5439	Frumento tenero	Tibet	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
5440	Frumento duro	Baio	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
5459	Frumento duro	Cannizzo	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
5458	Frumento duro	Claudio	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
5461	Frumento duro	Concadoro	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
1303	Frumento duro	Daunia	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5452	Frumento duro	Dupri	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
5455	Frumento duro	Flaminio	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
1311	Frumento duro	Icaro	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
4946	Frumento duro	Lesina	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
5453	Frumento duro	Nerone	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
5464	Frumento duro	Provenzal	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
5436	Frumento duro	Saadi	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
1351	Frumento duro	Vitron	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5373	Ibridi di Sorgo X E. sudanese	Super Dolce ST 15	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5374	Ibridi di Sorgo X E. sudanese	Susu	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5004	Ibridi di Sorgo X E. sudanese	GW5002	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5309	Girasole	Forte	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5084	Girasole	Gardone	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5307	Girasole	Giulia	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5308	Girasole	Paola	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5360	Girasole	Podium	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5357	Girasole	Saxo	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5306	Girasole	Silvia	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5085	Girasole	Sirmione	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
1091	Girasole	Tesoro 92	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5038	Girasole	Tropic	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5052	Loglio d'Italia e loglio Westervoldico	Avenido	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5053	Loglio d'Italia e loglio Westervoldico	Bellinda	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
4911	Loglio d'Italia e loglio	Lilio	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98



Codice S.I.A.N	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reinscrizione	Gazzetta Ufficiale
	Westervoldico			
4572	Loglio d'Italia e loglio Westervoldico	Tauro	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
4772	Loglio perenne o Loietto Inglese	Pazsit	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
4924	Loglio perenne o Loietto Inglese	Valle	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5101	Mais	Adelfia	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5182	Mais	Alpamaio	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5230	Mais	Bellini	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5115	Mais	Belonia	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5210	Mais	Bongran	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5253	Mais	Bonner	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5229	Mais	Buonarroti	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5233	Mais	Carisma	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5223	Mais	Casarsa	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5221	Mais	Cecina	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5222	Mais	Cesena	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5272	Mais	Cuartal	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5020	Mais	Dagobert	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5252	Mais	Damao	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5097	Mais	Eugenia	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5176	Mais	Flavi	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5236	Mais	Giannino	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5231	Mais	Goia	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5297	Mais	Goldeclat	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5294	Mais	Goldston	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5240	Mais	Graziano	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5150	Mais	Invicta	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5161	Mais	Miguel	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5126	Mais	Papea	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
4993	Mais	Proxima	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5224	Mais	Savona	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5237	Mais	Siros	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5338	Mais	Spitzberg	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5028	Mais	Uvea	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5432	Orzo distico	Nure	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
5427	Orzo distico	Vertige	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
5433	Orzo polistico	Aliseo	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
5429	Orzo polistico	Gaiano	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
5431	Orzo polistico	Mattina	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
5426	Orzo polistico	Nikel	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
1892	Patata	Bartina	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
1894	Patata	Berber	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
1915	Patata	Frisia	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
4973	Patata	Vivaldi	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
5054	Rafano oleifero	Boss	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
883	Riso	Bali	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5001	Riso	Gladio	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98




Codice S.I.A.N	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
901	Riso	Loto	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
4312	Riso	Perla	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5000	Riso	Perseo	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5010	Riso	Santerno	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
4990	Riso	Saturno	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5003	Riso	Spina	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5087	Soia	Emiliana	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5086	Soia	Friulana	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
1995	Soia	Sirio	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
1120	Sorgo	Ascoli	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
1146	Sorgo	Foralco	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
1147	Sorgo	Grass II	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
1148	Sorgo	Grazer N	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
1154	Sorgo	Roce	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
1158	Sorgo	Super Dolce 10	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
1141	Sorgo	Urbino	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
4927	Sulla	Mara	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
4926	Trifoglio bianco	Waverley	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
498	Trifoglio alessandrino	Laura	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
4775	Trifoglio persico	Rusty	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
1163	Triticale	Boccale	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
2012	Triticale	Rigel	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
2013	Triticale	Scudo	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
1167	Triticale	Trica	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
4883	Veccia comune	Chiara	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
4881	Veccia comune	Contessa	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
4882	Veccia vellutata e di Narbonne	Capello	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98


Art. 2.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e*), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
4999	Barbabetola da zucchero	Airone	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
4998	Barbabetola da zucchero	Aquila	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
4997	Barbabetola da zucchero	Atum	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
4878	Barbabetola da zucchero	Buffalo	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5055	Barbabetola da zucchero	Format	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5331	Barbabetola da zucchero	Hemus	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98



Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reinscrizione	Gazzetta Ufficiale
5342	Barbabietola da zucchero	Licia	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5333	Barbabietola da zucchero	Maka	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
256	Barbabietola da zucchero	Primo	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5332	Barbabietola da zucchero	Radnevo	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5341	Barbabietola da zucchero	Serena	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5340	Barbabietola da zucchero	Zaira	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
4968	Colza	Belmondo	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
4890	Colza	Creci	08/09/1998	n. 242 de 16/10/98
4906	Colza	Eden	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
4980	Colza	Enrico	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
4907	Colza	Ermes	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
4900	Colza	Folk	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
567	Colza	Global	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
4969	Colza	Lorbas	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
4895	Colza	Mocco	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
4909	Colza	Mondea	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
4970	Colza	Praska	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
4981	Colza	Quantum	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
4898	Colza	Rock	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
4889	Colza	Sandra	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
4896	Colza	Teco	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
5349	Erba medica	Monica	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5083	Erba medica	Point	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
462	Erba medica	Roma	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
4769	Festuca ovina	Bardur	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5437	Fumento duro	Verdi	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
5441	Fumento tenero	Armonia	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
5467	Fumento tenero	Arnel	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
5443	Fumento tenero	Diabolon	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
5442	Fumento tenero	Etecho	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
5450	Fumento tenero	Lampone	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
5435	Fumento tenero	Marvao	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
1254	Fumento tenero	Santerno	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
1257	Fumento tenero	Sellustra	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
1279	Fumento tenero	Veronese	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
1958	Girasole	Agata	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5080	Girasole	Agreal	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5037	Girasole	Alabama	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5045	Girasole	Alexandra	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5041	Girasole	All Star RM	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5016	Girasole	Anasol	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5356	Girasole	Artikon	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5040	Girasole	Blizar RM	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5315	Girasole	Bora	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5017	Girasole	Cadasol	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5355	Girasole	Cermek	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5060	Girasole	DK3832	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5061	Girasole	DK3836	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5059	Girasole	DK3886	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98




Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
5062	Girasole	DK3900	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5071	Girasole	Fontana	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5318	Girasole	Fulgor	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5078	Girasole	Icaro	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
1015	Girasole	Isoprè	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
1018	Girasole	Junior	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5358	Girasole	Kopa	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5314	Girasole	Lama	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
1027	Girasole	Lotus	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5346	Girasole	Louidor	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5094	Girasole	Malec	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5090	Girasole	Manade	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5091	Girasole	Manitou	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5353	Girasole	Mariskal	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5034	Girasole	Melissa	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5066	Girasole	Napi	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5079	Girasole	Ogero	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5345	Girasole	Parador	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5011	Girasole	RO 2228	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5316	Girasole	Saltor	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5313	Girasole	Status	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5068	Girasole	Tipo	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
1095	Girasole	Tonale	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5311	Girasole	Tosco	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
1100	Girasole	Trofeo	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5018	Girasole	Turkuaz	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5072	Girasole	Victoria	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5081	Girasole	Waldo	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
1157	Ibridi di Sorgo X E. sudanese	Sudax SX 17	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
1159	Ibridi di Sorgo X E. sudanese	Sweet Soix	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
4568	Loglio d'Italia e loglio Westervoldico	Classic	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5022	Mais	Alfons	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5251	Mais	Aliacan	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5168	Mais	Aramis	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5141	Mais	Argens	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5140	Mais	Arkansas	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5180	Mais	Artiglio	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5248	Mais	Aspasio	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5179	Mais	AT661	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5143	Mais	Bannock	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
1430	Mais	Bomber	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5133	Mais	Caleb	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5169	Mais	Camel	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
2055	Mais	Cometa	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
1462	Mais	Commandos	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5152	Mais	Demeter	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98



Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
5158	Mais	Diligo	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
1499	Mais	Discovery	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5167	Mais	DK555	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5277	Mais	Dominix	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5130	Mais	Domo	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5132	Mais	Enno	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5199	Mais	Esedra	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5192	Mais	Felipe	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
4996	Mais	Fister	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5268	Mais	Florentis	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5280	Mais	Fouga	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5276	Mais	Furana	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
1564	Mais	Galaxis	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5157	Mais	Galiano	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5235	Mais	Galilei	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5174	Mais	Glenan	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5283	Mais	Goldadso	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5286	Mais	Goldans	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5295	Mais	Goldfour	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5291	Mais	Goldmig	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5289	Mais	Goldock	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5296	Mais	Goldset	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5290	Mais	Goldtrix	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5288	Mais	Golduel	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5293	Mais	Goldylan	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5298	Mais	Gold 999	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
2069	Mais	Gordon	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
2072	Mais	Laser	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5156	Mais	Mandarin	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5244	Mais	Maratea	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5262	Mais	Modelis	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5278	Mais	Monix	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
1687	Mais	Nelson	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5128	Mais	Norberta	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
1701	Mais	Norman	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5178	Mais	Palladio	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5144	Mais	Papago	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5226	Mais	Quello	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
1759	Mais	Roger	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5170	Mais	Santos	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5136	Mais	Senegal	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5153	Mais	Soliman	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5281	Mais	Tecnic	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5282	Mais	Teo	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
1834	Mais	Terry	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5232	Mais	Tibet	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5146	Mais	Tower	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
1851	Mais	Trevor	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5256	Mais	Varig	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98



Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reinscrizione	Gazzetta Ufficiale
5255	Mais	Viper	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5187	Mais	Yurok	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5430	Orzo polistico	Balda	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
657	Orzo polistico	Elan	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
661	Orzo polistico	Fiction	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5434	Orzo polistico	Letizia	14/10/1998	n. 263 del 10/11/98
5050	Patata	Bonell	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
4977	Patata	Cantate	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
4976	Patata	Florissant	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
4972	Patata	Gallia	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
5334	Patata	Lady Claire	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
5335	Patata	Lady Felicia	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
5336	Patata	Lady Olympia	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
4975	Patata	Laguna	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
5322	Patata	Oceania	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
5049	Patata	Paloma	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
5008	Patata	Romula	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
5005	Patata	Rubino	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
4983	Patata	RZ 88-2435	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
4984	Patata	VDW 87-36	23/12/1997	n. 47 del 26/02/98
4566	Ravizzone	Jupiter	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5048	Riso	Adelio	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
4991	Riso	S. Pietro	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
689	Soia	Apache	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5012	Soia	Asperia	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5344	Soia	Centa	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5063	Soia	Dekafast	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5379	Soia	Manuela	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5304	Soia	Midori	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5305	Soia	Osaka	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
818	Soia	Panda	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
823	Soia	Pony	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
825	Soia	Puma	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5347	Soia	Tir	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
870	Soia	Westfield	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5376	Sorgo	Arion	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
5375	Sorgo	Armonia	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
1142	Sorgo	Beefbuilder	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
2100	Sorgo	Dakota	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
1124	Sorgo	Dorado E	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
5378	Sorgo	Gladius	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98
1133	Sorgo	Martin	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
2101	Sorgo	Rubino	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
1156	Sorgo	Sioux Dan HS 33	23/02/1999	n. 68 del 23/03/99
4744	Trifoglio persico	Carthago	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98



Art. 3.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e*), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-*bis*, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2011.

Codice	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reinscrizione	Gazzetta Ufficiale
5343	Barbabietola da zucchero	Punto	24/02/1998	n. 68 del 23/03/98
5177	Mais	Buxi	24/02/1998	n. 69 del 24/03/98

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A02483

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 febbraio 2009.

Autorizzazione all'esenzione fiscale relativa all'attività svolta in Italia dalla filiazione della Università «Nostra Signora del Buon Consiglio», in Roma.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1989, n. 154, e in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, e in particolare l'art. 2;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della filiazione Nostra Signora del Buon Consiglio;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante della filiazione Nostra Signora del Buon Consiglio al dott. Ruggero Valentini, nato a Tuenno (Trento), l'8 agosto 1954;

Visto lo Statuto dell'Università Nostra Signora del Buon Consiglio avente sede a Tirana (Albania);

Visto l'atto con il quale l'autorità competente dell'Università Nostra Signora del Buon Consiglio ha deliberato

l'insediamento della propria filiazione Nostra Signora del Buon Consiglio in Roma, Vicolo del Conte n. 2;

Visti l'elenco dei programmi didattici dell'Università Nostra Signora del Buon Consiglio e l'elenco delle discipline, parti di tali programmi didattici, che si intendono svolgere in Italia presso la filiazione;

Visto il parere del Ministero degli affari esteri espresso con la nota del 16 maggio 2006;

Visto il parere del Ministero dell'interno espresso con la nota del 18 ottobre 2006;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2008, con il quale non si è autorizzata l'esenzione fiscale per l'attività svolta dalla filiazione dell'Università Nostra Signora del Buon Consiglio;

Vista la nota del 5 gennaio 2009, con la quale si trasmette l'ultimo bilancio, sottoscritto dal legale rappresentante e la successiva integrazione di documentazione del 4 febbraio 2009;

Considerato che la documentazione trasmessa è conforme a quanto previsto dalla direttiva ministeriale 23 maggio 2000;

Constatato che tutta la documentazione è stata trasmessa in originale o in copia conforme, corredata da traduzione ufficiale in lingua italiana;

Rilevato che l'Università Nostra Signora del Buon Consiglio è ente senza scopo di lucro, come dichiarato dall'autorità competente e come indicato nello statuto dell'istituzione medesima;



Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca dell'Università Nostra Signora del Buon Consiglio;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo a studenti effettivamente iscritti presso l'Università Nostra Signora del Buon Consiglio;

Rilevato l'esplicito impegno a trasmettere, all'inizio di ogni anno accademico, ai Ministeri competenti, l'elenco nominativo dei propri studenti che si recheranno presso la sede della filiazione con l'indicazione della rispettiva cittadinanza e degli insegnamenti impartiti;

Decreta:

1. Si autorizza l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, per

l'attività svolta in Italia, dalla filiazione della Università «Nostra Signora del Buon Consiglio», avente sede in Roma, Vicolo del Conte n. 2, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999.

2. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, nonché per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e successive modificazioni.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2009

Il Ministro: GELMINI

09A02279

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

REGOLAMENTO 17 febbraio 2009.

Attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione degli elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa, e disposizioni particolari in materia di valutazione a fini di vigilanza dei titoli emessi da entità delle quali sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale. Modifiche ai prospetti dimostrativi del margine di solvibilità rami vita e rami danni. (Regolamento n. 28).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e le successive modificazioni e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed in particolare l'art. 15 che, ai commi 13, 14 e 15, considerata la situazione di eccezionale turbolenza dei mercati finanziari, introduce la facoltà per le imprese del settore assicurativo di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore d'iscrizione nell'ultima relazione semestrale anziché al valore desumibile dall'andamento dei mercati, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, attribuendo all'ISVAP il compito di disciplinare con regolamento le relative modalità attuative;

ADOTTA
il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 15 (riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili), commi 13, 14 e 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «attivi a copertura»: le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi del titolo III, capo III, e dell'art. 65 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

b) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

c) «decreto-legge anticrisi»: il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2;

d) «ISVAP» o «Autorità»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

e) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;

f) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

g) «strumenti finanziari derivati»: gli strumenti disciplinati dal provvedimento ISVAP n. 297 del 19 luglio 1996;

h) «patrimonio libero»: le attività nel patrimonio dell'impresa non destinate a copertura delle riserve tecniche;

i) «titoli durevoli»: investimenti compresi nelle classi C.II e C.III dello Stato patrimoniale attivo di cui all'allegato 1 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, esclusi gli strumenti finanziari derivati, destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e come tali classificati nel portafoglio ad utilizzo durevole alla data del 31 dicembre 2008;

j) «titoli non durevoli»: investimenti compresi nelle classi C.II e C.III dello Stato patrimoniale attivo di cui all'allegato 1 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, esclusi gli strumenti finanziari derivati, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e come tali presenti nel portafoglio ad utilizzo non durevole alla data del 31 dicembre 2008.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo che, in base all'art. 91, comma 2, del decreto, redigono il bilancio di esercizio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

TITOLO II

ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI VALUTARE I TITOLI NON DUREVOLI AD UN VALORE DIVERSO DA QUELLO DI MERCATO AL 31 DICEMBRE 2008

Art. 4.

Modalità di esercizio

1. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari, l'impresa che, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge anticrisi, esercita la facoltà di valutare i titoli non durevoli al valore iscritto nella relazione semestrale al 30 giugno 2008 redatta ai sensi del regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio a tale data, al costo d'acquisizione, salvo perdite di carattere durevole, verifica la coerenza dell'esercizio di tale facoltà con la struttura degli impegni in essere e le scadenze dei relativi esborsi.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato al 31 dicembre 2008 sia inferiore al valore iscritto nella relazione semestrale 2008 ovvero al costo d'acquisizione.

3. L'organo amministrativo dell'impresa in sede di delibera di approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2008 approva anche una relazione separata che attesti la coerenza delle scelte effettuate ai sensi del comma 1, completa di una situazione previsionale dei flussi di cassa dell'esercizio 2009 predisposta su base mensile, con analisi quantitativa degli importi dei pagamenti e degli incassi attesi e dell'illustrazione dei valori desumibili dall'andamento dei mercati relativi ai titoli non durevoli per i quali la facoltà è esercitata.

4. La relazione di cui al comma 3 è trasmessa all'organo di controllo per le eventuali osservazioni nel termine di cui all'art. 2429, comma 1, del codice civile.

5. L'impresa riporta nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, di cui all'allegato 2 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, i criteri seguiti per l'individuazione e per la valutazione dei titoli non durevoli per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 (parte A, punto i della nota integrativa).



6. L'impresa riporta nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, di cui all'allegato 2 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, un prospetto di raffronto del valore iscritto in bilancio dei titoli non durevoli per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati distintamente per le gestioni vita e danni (parte B, sezione 2, punti 2.2 e 2.3.1).

7. Le operazioni di trasferimento dei titoli dal comparto ad utilizzo non durevole al comparto ad utilizzo durevole effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 1, del provvedimento ISVAP n. 893 G del 18 giugno 1998, successivamente al 30 giugno 2008 sono contabilizzate ad un valore pari al minore tra il costo d'acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato alla data del trasferimento.

Art. 5.

Riserva indisponibile

1. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'art. 4, comma 1, accantona un importo di utili pari all'ammontare della differenza tra i valori iscritti in bilancio dei titoli per i quali la facoltà è esercitata ed i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre 2008, al netto del relativo onere fiscale.

2. Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili disponibili non siano sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato secondo il comma 1, l'impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.

3. L'impresa indica in nota integrativa (parte C, punto 1) l'ammontare della riserva indisponibile di utili, al netto del relativo effetto fiscale, distintamente per la gestione danni e la gestione vita, evidenziandone la parte che impegna gli utili di esercizi successivi.

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

Art. 6.

Attivi a copertura delle riserve tecniche

1. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'art. 4, comma 1 monitora su base mensile la differenza tra il valore di bilancio al 31 dicembre 2008 ed il valore di mercato per ciascun titolo per il quale è esercitata la facoltà stessa, con evidenza distinta dei titoli assegnati a copertura delle riserve tecniche e di quelli appartenenti al patrimonio

libero. Il monitoraggio tiene conto dell'andamento di tale differenza a seguito della cessione o della valutazione dei titoli nel periodo.

2. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'art. 4, comma 1 individua un elenco di attivi del patrimonio libero di ammontare pari alla differenza di cui al comma 1 relativa agli attivi a copertura, indicandone le caratteristiche qualitative e l'eventuale idoneità a copertura delle riserve tecniche.

3. L'ISVAP, oltre ai casi già previsti dalla vigente normativa, può chiedere l'immediata integrazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel caso in cui la somma delle differenze di cui al comma 1 relativa agli attivi a copertura sia superiore al 2,5 per cento delle riserve tecniche da coprire oppure nel caso in cui l'impresa non adempia alle disposizioni di cui al comma 2 o, pur in costanza di tale adempimento, in caso di inadeguato livello di liquidità o qualità degli attivi di cui al comma 2.

4. In ogni caso, se la differenza di cui al comma 1 relativa agli attivi a copertura non si fosse azzerata o presentasse valori prossimi allo zero entro il 30 settembre 2009, l'impresa presenta all'ISVAP entro i successivi trenta giorni un piano di rientro per garantire la copertura delle riserve tecniche entro la chiusura dell'esercizio 2009.

5. Indipendentemente dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 4, comma 1, i titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale sono iscritti nel registro per un importo pari a zero.

Art. 7.

Margine di solvibilità

1. La riserva indisponibile di cui all'art. 5 è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità dell'anno 2008 – distintamente per la gestione danni e la gestione vita – nei limiti del 20 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto a condizione che essa, unitamente alle passività subordinate ed agli strumenti ibridi, non ecceda il 50 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.

2. La riserva indisponibile di cui all'art. 5 è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità per un periodo di dodici mesi. L'impresa che utilizza la riserva indisponibile a copertura del margine di solvibilità calcola trimestralmente la situazione aggiornata del margine e predispone, nel caso di perdurante necessità di utilizzare tale riserva tra gli elementi del margine di solvibilità disponibile al 30 settembre 2009, un piano di rientro, da inviare all'ISVAP entro i successivi trenta giorni,



che consenta all'impresa di non includere la riserva tra gli elementi del margine di solvibilità disponibile alla chiusura dell'esercizio 2009.

3. Ai fini del comma 2, la riserva indisponibile si riduce in misura corrispondente all'importo delle minusvalenze, al netto del relativo effetto fiscale, in relazione all'eventuale cessione dei titoli per i quali l'impresa ha esercitato l'opzione di cui all'art. 4, comma 1, e varia per effetto della valutazione dei titoli stessi aggiornata a ciascun trimestre.

4. Indipendentemente dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 4, comma 1, il valore di bilancio relativo ai titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale è detratto dal computo degli elementi del margine di solvibilità disponibile.

Art. 8.

Margine di solvibilità corretto e solvibilità dell'impresa controllante

1. La riserva indisponibile iscritta in bilancio per effetto dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1 dell'art. 4 è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità corretto dell'anno 2008 nei limiti per cui è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità disponibile ai sensi dell'art. 7.

2. Ai fini del comma 1, gli importi della riserva indisponibile sono inclusi:

a) nella voce 18 del modello 1 e del modello 2 (allegati 1 e 2 al regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008) quando le verifiche di solvibilità corretta sono effettuate applicando il metodo del bilancio consolidato;

b) nella voce 12 del modello 3 e del modello 4 (allegati 3 e 4 al regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008) quando le verifiche di solvibilità corretta sono effettuate applicando il metodo della deduzione ed aggregazione.

Art. 9.

Informativa di vigilanza

1. L'impresa comunica all'ISVAP l'esercizio della facoltà di cui all'art. 4, comma 1 non appena assunta la relativa delibera da parte dell'organo amministrativo, unitamente all'ammontare della differenza tra il valore dei titoli iscritto in bilancio ed il relativo valore di mercato.

2. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, l'impresa comunica l'eventuale necessità di utilizzo della riserva indisponibile quale elemento costitutivo del margine di solvibilità e l'elenco degli attivi del patrimonio libero di cui all'art. 6, comma 3.

3. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'art. 4, comma 1, ed utilizza la riserva indisponibile quale elemento costitutivo del margine di solvibilità trasmette, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, la situazione aggiornata del margine di solvibilità di cui all'art. 7, comma 2.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Modifiche al regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008

1. Gli Allegati I e II al regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 sono sostituiti dagli Allegati I e II al presente regolamento.

2. Per il solo esercizio 2008 i prospetti dimostrativi del margine di solvibilità rami vita e danni sono corredati rispettivamente dagli allegati 6 e 4 compilati secondo le istruzioni ivi riportate.

Art. 11.

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2008.

Roma, 17 febbraio 2009

Il presidente: GIANNINI



ALLEGATO I

Società


PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'
(art. 28 comma 1 del Regolamento)

Esercizio

(valori in migliaia di euro)


Rami per i quali è stato determinato il margine di solvibilità

- | | |
|--|--------------------------|
| I. - Le assicurazioni sulla durata della vita umana | <input type="checkbox"/> |
| II. - Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità | <input type="checkbox"/> |
| III. - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento | <input type="checkbox"/> |
| IV. - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero 1, lett. d), della direttiva
CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979 | <input type="checkbox"/> |
| V. - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 2 comma 1 punto V del Codice delle assicurazioni | <input type="checkbox"/> |
| VI. - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in
caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa | <input type="checkbox"/> |
| Assicurazioni complementari (rischi di danni alla persona) | <input type="checkbox"/> |



I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci dello stato patrimoniale - gestione vita		
(1)	Credito v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato (uguale voce 1)	
(2)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare (uguale voce 3)	
(3)	Altri attivi immateriali (uguale voci 6, 7, 8 e 9)	
(4)	Azioni o quote delle imprese controllanti (uguale voce 17)	
(5)	Azioni o quote proprie (uguale voce 91)	
(6)	Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente (uguale voce 101)	
(7)	Riserva da sovrapprezzo di emissione (uguale voce 102)	
(8)	Riserve di rivalutazione (comprese nella voce 103)	
(9)	Riserva legale (uguale voce 104)	
(10)	Riserve statutarie (uguale voce 105)	
(11)	Riserve per azioni proprie e della controllante (uguale voce 106)	
(12)	Altre riserve : (1)	
(13)	Perdite portate a nuovo (uguale voce 108 (*))	
(14)	Perdita dell'esercizio (uguale voce 109 (*))	
(15)	Utili portati a nuovo (uguale voce 108)	
(16)	Utile dell'esercizio (uguale voce 109)	
(17)	Azioni preferenziali cumulative: (2)	
(18)	Passività subordinate: (3) (comprese nella voce 111)	
(19)	Utile realizzato nell'anno N: (4)	
(20)	Utile realizzato nell'anno N - 1: (4)	Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), del Regolamento
(21)	Utile realizzato nell'anno N - 2: (4)	
(22)	Utile realizzato nell'anno N - 3: (4)	
(23)	Utile realizzato nell'anno N - 4: (4)	
(24)	Utile annuo stimato: (5)	
(25)	Durata media residua dei contratti alla fine dell'anno N	
(26)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri	
(27)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri relativa ai rischi ceduti	
(28)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa	Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b), del Regolamento
(29)	Riserva matematica come al punto (28) relativa alle cessioni in riassicurazione	
(30)	Somma delle differenze tra capitali "Vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento premi	
(31)	Plusvalenze latenti risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purchè non abbiano carattere eccezionale	Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. c), del Regolamento
(32)	Minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa	
(33)	Impegni prevedibili nei confronti degli assicurati (6)	
AVVERTENZA GENERALE: tutte le voci relative ai rapporti di riassicurazione passiva non comprendono gli importi a carico della CONSAP per cessioni legali		
(1) Inserire le altre riserve di cui alla voce 107, ad esclusione, per il primo triennio, del fondo costituito a fronte delle spese di primo impianto: specificandone di seguito il dettaglio:		
.....		
.....		
.....		
(2) Inserire le azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 44, comma 3, lett. a) e b) del Codice delle assicurazioni specificando:		
azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 44, comma 3, lett. a)		
azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 44, comma 3, lett. b)		
(3) Inserire le passività subordinate specificando:		
prestiti a scadenza fissa		
prestiti per i quali non è fissata scadenza		
titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari		
(4) Indicare gli utili realizzati negli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui ai rami I, II, III e IV riportati all'art. 2 comma 1 e nelle assicurazioni complementari di cui all'art. 2 comma 2 del Codice delle assicurazioni		
(5) Indicare il valore riportato nella relazione appositamente redatta dall'attuario incaricato; tenuto conto della possibilità di utilizzo di tale voce fino alla scadenza del periodo transitorio		
(6) Riportare il valore indicato nella relazione appositamente predisposta dall'attuario incaricato		
* indicare l'importo in valore assoluto		




segue : I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

III - Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità.	
(34)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette
(35)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione
(36)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione
(37)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa
(38)	Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione
(39)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata massima di tre anni
(40)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque
Assicurazioni complementari - Rischi di danni alla persona.	
(41)	Premi lordi contabilizzati
(42)	Sinistri pagati nell'esercizio N: importo lordo
(43)	Sinistri pagati nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori
(44)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato n. 1)
(45)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori
(46)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo
(47)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori
(48)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo (uguale voce 17 dell'allegato n. 1)
(49)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori
(50)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo
(51)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori
(52)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo (uguale voce 18 dell'allegato n. 1)
(53)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori
IV - Assicurazioni malattia	
(54)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette
(55)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione
(56)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione
(57)	Premi lordi contabilizzati
(58)	Sinistri pagati nell'esercizio N: importo lordo
(59)	Sinistri pagati nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori
(60)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato n. 2)
(61)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori
(62)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo
(63)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori
(64)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo (uguale voce 17 dell'allegato n. 2)
(65)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori
(66)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo
(67)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori
(68)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo (uguale voce 18 dell'allegato n. 2)
(69)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori
V - Le operazioni di capitalizzazione.	
(70)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette
(71)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione
(72)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione
III/VI - Assicurazioni connesse con i fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione.	
<i>Con assunzione del rischio di investimento:</i>	
(73)	Riserve relative alle operazioni dirette
(74)	Riserve relative alle accettazioni in riassicurazione
(75)	Riserve relative alle cessioni in riassicurazione
<i>Senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni:</i>	
(76)	Riserve relative alle operazioni dirette
(77)	Attività pertinenti ai fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi
<i>Senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni:</i>	
(78)	Spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio (relativamente alle assicurazioni connesse con fondi di investimento) ..(8)
(79)	Spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio (relativamente alle operazioni di gestione di fondi pensione) ..(9)
<i>Con assunzione del rischio di mortalità:</i>	
(80)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa
(81)	Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione

(8) Riportare l'importo indicato nella riga c) del prospetto 2 di cui all'allegato 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità relativamente al ramo III.

(9) Riportare l'importo indicato nella riga c) del prospetto 2 di cui all'allegato 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità relativamente al ramo VI.



II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE

Elementi A)		
(82) = (6) - (1)	Capitale sociale versato o fondo equivalente versato	
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:	
(83) = (9)	riserva legale	
(84)	riserve libere	
	Riporto di utili:	
(85)	utili portati a nuovo non distribuiti (*)	
(86)	utile dell'esercizio non distribuito (*)	
(87)	Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 44, comma 3, del Codice delle assicurazioni	
	di cui:	
(88)	prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore fra l'importo di cui al rigo 169 e quello indicato al rigo 168).....	
(89)	prestiti per i quali non è fissata scadenza.....	
(90)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art. 44, comma 3, lettera a) del Codice delle assicurazioni.....	
(90bis)	Elementi delle imprese controllate/partecipate.....	
(90ter)	Altri elementi.....	
(91)	<i>Totale da (82) a (87), (90bis) e (90ter).....</i>	
(92)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare, di cui all'art. 12, comma 2, del Regolamento.....	
(93) = (3)	Altri attivi immateriali	
(94) = (4) + (5)	Azioni o quote proprie e di società controllanti	
(95) = (13) + (14)	Perdita dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo	
(95bis)	Altre deduzioni.....	
(96)	<i>Totale da (92) a (95bis)</i>	
(97)	Totale elementi A) = (91) - (96)	
Elementi B)		
(98)	50% degli utili futuri	
(99)	Differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti	
	e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa	
	(nei limiti di cui art. 23 comma 1, lett. b) del Regolamento)	
(100)	Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa.....	
(101)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale o fondo sottoscritto	
(102)	Totale elementi B) = (98)+(99)+(100)+(101).....	
(103)	<i>Ammontare del margine di solvibilità disponibile (di cui elementi B)%</i>	
	Totale elementi A) e B) = (97) + (102)	

(*) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio dell'impresa

(84) = (7) + (8) + (10) + (11) + (12)

(87) = (88) + (89) + (90) a condizione che (87) <= 0,5 * [minore fra (168) e (169)]

(90bis) = totale colonne h - i - a - b dell'allegato 4

(92) = (2) - [(26) - (27) - (28) + (29)] purchè sia positiva

(98) = 0,5 * [(24) * (25)] - [(31)-(32)-(33)]; a condizione che (98) <= 0,25 * [(minore fra (168) e (169))] e che (24) <= [(19)+(20)+(21)+(22)+(23)]/5; inoltre (25) <= 6

(99) = [(26) - (27) - (28) + (29)] - (2) a condizione che sia positiva e che [(26) - (27) - (28) + (29)] ≤ [3,5 / 100] x (30)


(100) = [(31)-(32)-(33)] a condizione che [(31)-(32)-(33)] <= 0,10 * [minore fra (168) e (169)]

(101) = 0,5 * (1) se (82) >= (6)/2 a condizione che (101) <= 0,5 * [minore fra (168) e (169)]; (101) = 0 se (82) < (6)/2



III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

A) Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità.			
(104)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione		
(105)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(106)	(104) x (105)		
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (escluse le temporanee caso morte di cui ai punti successivi)		
(107)	0,3/100 del capitale sotto rischio		
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata massima tre anni):		
(108)	0,1/100 del capitale sotto rischio		
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni):		
(109)	0,15/100 del capitale sotto rischio		
(110)	Totale (107) + (108) + (109)		
(111)	rapporto di conservazione dei capitali sotto rischio (minimo 0,50)		
(112)	(110) x (111)		
(113)	Margine di solvibilità richiesto A): (106) + (112)		
B) Assicurazioni complementari dei rischi di danni alla persona (art. 2 comma 2 del Codice delle assicurazioni)			
<i>b1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi</i>			
(114) = (41)	Importo dei premi lordi contabilizzati da ripartire:		
(115)	quota inferiore o uguale a 53.100.000 EURO = x 0,18 =		
(116)	quota eccedente i 53.100.000 EURO = x 0,16 =		
(117)	Totale (115) + (116)		
(118)	Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50)		
(119)	Margine di solvibilità richiesto b1, (117) x (118)		
<i>b2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi</i>			
(120)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo		
(121)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo		
(122)	Onere dei sinistri		
(123)	Media annuale: 1/3 di (122) da ripartire:		
(124)	quota inferiore o uguale a 37.200.000 EURO = x 0,26 =		
(125)	quota eccedente i 37.200.000 EURO = x 0,23 =		
(126)	Totale (124) + (125)		
(127)	Margine di solvibilità richiesto b2, (126) x (118)		
(128)	Margine di solvibilità richiesto B): risultato più elevato fra (119) e (127)		
(129)	Margine di solvibilità richiesto B) Esercizio N - 1		
(130)	Margine di solvibilità richiesto B)		
C) Assicurazioni malattia.			
(131)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione		
(132)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(133)	(131) x (132)		
<i>c1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi</i>			
(134) = (57)	Importo dei premi lordi contabilizzati da ripartire:		
(135)	quota inferiore o uguale a 53.100.000 EURO = x (0,18)/3 =		
(136)	quota eccedente i 53.100.000 EURO = x (0,16)/3 =		
(137)	Totale (135) + (136)		
(138)	Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50)		
(139)	Margine di solvibilità richiesto c1, (137) x (138)		
<i>c2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi</i>			
(140)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo		
(141)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo		
(142)	Onere dei sinistri		
(143)	Media annuale: 1/3 di (142) da ripartire:		
(144)	quota inferiore o uguale a 37.200.000 EURO = x (0,26)/3 =		
(145)	quota eccedente i 37.200.000 EURO = x (0,23)/3 =		
(146)	Totale (144) + (145)		
(147)	Margine di solvibilità richiesto c2, (146) x (138)		
(148)	Margine di solvibilità richiesto: risultato più elevato fra (139) e (147)		
(149)	Margine di solvibilità richiesto Esercizio N - 1		
(150)	Margine di solvibilità richiesto Esercizio N		
(151)	Margine di solvibilità richiesto C): (133) + (150)		



segue: III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

D) Le operazioni di capitalizzazione.			
(152)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione		
(153)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(154)	Margine di solvibilità richiesto D): (152) x (153)		
E) Assicurazioni connesse con fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione.			
<i>Con assunzione di un rischio di investimento</i>			
(155)	4/100 riserve relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione		
(156)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(157)	(155) x (156)		
<i>Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni</i>			
(158)	1/100 riserve lorde del lavoro diretto		
<i>Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino l'importo delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni</i>			
(159)	25/100 delle spese amministrative nette dell'ultimo esercizio		
<i>Con assunzione di un rischio di mortalità</i>			
(160)	0,3/100 dei capitali sotto rischio non negativi		
(161)	rapporto di conservazione dei capitali sottorischio (minimo 0,50)		
(162)	(160) x (161)		
(163)	Margine di solvibilità richiesto E): (157) + (158) + (159) + (162)		

Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia			
(164)	<i>Margine di solvibilità complessivo (113) + (130) + (151) + (154) + (163)</i>		
(164bis)	Requisiti patrimoniali richiesti delle imprese controllate/partecipate		
(164ter)	Importo del margine di solvibilità richiesto		
(165)	Quota di garanzia: 1/3 di (164ter)		
(166)	Quota minima di garanzia ai sensi dell'art. 46, comma 2, del decreto		
(167)	Quota di garanzia [importo più elevato tra (165) e (166)]		
(168)	Ammontare del margine di solvibilità richiesto [il risultato più elevato tra (164ter) e (167)]		
(169) = (103)	Ammontare del margine di solvibilità disponibile		
(170) = (169) - (168)	Eccedenza (deficit)		

- (104) = [4 / 100] x [(34) + (35)]
- (105) = [(34) + (35) - (36)] / [(34) + (35)]
- (107) = [0,3 / 100] x [(37) - (39) - (40)]
- (108) = [0,1 / 100] x (39)
- (109) = [0,15 / 100] x (40)
- (111) = (38) / (37)
- (118) = 1 - [(43)+(47)+(51)+(45)+(49)+(53)]/[(42)+(46)+(50)+(44)+(48)+(52)]
- (120) = (42) + (46) + (50)
- (121) = [(44)+(48)+(52)]
- (122) = (120) + (121)
- (130) = se (128) < (129) allora (130) = (129)*[Riserva sinistri N (voce 2) - Allegato 1] / [Riserva sinistri N - 1 (voce 2) - Allegato 1] detto rapporto non può essere > di 1; se 128 >= 129 allora 130 = 128
- (131) = [4 / 100] x [(54) + (55)]
- (132) = [(54) + (55) - (56)] / [(54) + (55)]
- (133) = [(58+62+66)+(59+63+67)+(60+64+68)-(61+65+69)]/[(58+62+66)+(60+64+68)]
- (140) = (58)+(62)+(66)
- (141) = [(60)+(64)+(68)]
- (142) = (140) + (141)
- (149) = (150) del prospetto margine es. N-1
- (150) = se (148) >= (149) allora (150) = (148)
- se (148) < (149) allora (150) = (149)*[Riserva sinistri N (voce 2) - Allegato 2] / [Riserva sinistri N - 1 (voce 2) - Allegato 2], detto rapporto non può essere > di 1. In ogni caso (150) >= (148).
- (152) = [4 / 100] x [(70) + (71)]
- (153) = [(70) + (71) - (72)] / [(70) + (71)]
- (155) = [4 / 100] x [(73) + (74)]
- (156) = [(73) + (74) - (75)] / [(73) + (74)]
- (158) = [1 / 100] x [(76) + (77)]
- (159) = (25/100) * [(78) + (79)]
- (160) = [0,3 / 100] x (80)
- (161) = (81) / (80)
- (164bis) = totale colonna g dell'allegato 4
- (164ter) = (164) + (164bis)



I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

_____ (**)
_____ (**)
_____ (**)

I Sindaci

Il sottoscritto attuario incaricato delle verifiche di cui all'art. 31 del Codice delle assicurazioni, dichiara che le basi di calcolo e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto risultano determinati conformemente al medesimo codice ed alle disposizioni regolamentari di attuazione

L'Attuario

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma



**Allegato n. 1 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui
all'art. 28, comma 1, del Regolamento**

Società

Esercizio

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - assicurazioni complementari (rischi di danni alla persona)

(valori in migliaia di euro)

	Esercizi		
	N	N-1	N-2
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (compresa nella voce 48 del Conto Economico)			
(2) Riserva Sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *:			
- costi			
(3) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(5) - per rischi assunti in riassicurazione			
(6) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi			
(7) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(9) - per rischi assunti in riassicurazione			
(10) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio			
- per rischi delle assicurazioni dirette:			
(11) -costi			
(12) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione:			
(13) -costi			
(14) -ricavi			
(15) totale variazioni per differenze cambi (12 + 14 - 11 - 13)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto:

- (16) esercizio N (1+7+9+15)
 (17) esercizio N-1(1-3-5+7+9+15)
 (18) esercizio N-2(1-3-5)

Importo	Corrispondenza con le voci del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità
	voce 44 sez. I
	voce 48 sez. I
	voce 52 sez. I

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.



**Allegato n. 2 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui
all'art. 28, comma 1, del Regolamento**

Società

Esercizio

**Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - assicurazioni malattia di cui all'art. 1, numero 1, lett. d,
della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979 - basi di riferimento per il calcolo del margine di solvibilità richiesto
ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) punto 2, del Regolamento**

(valori in migliaia di euro)

	Esercizi		
	N	N-1	N-2
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (compresa nella voce 48 del Conto Economico)			
(2) Riserva Sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *:			
- costi			
(3) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(5) - per rischi assunti in riassicurazione			
(6) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi			
(7) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(9) - per rischi assunti in riassicurazione			
(10) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio			
- per rischi delle assicurazioni dirette:			
(11) -costi			
(12) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione:			
(13) -costi			
(14) -ricavi			
(15) totale variazioni per differenze cambi (12 + 14 - 11 - 13)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto:

- (16) esercizio N (1+7+9+15)
 (17) esercizio N-1(1-3-5+7+9+15)
 (18) esercizio N-2(1-3-5)

Importo	Corrispondenza con le voci del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità
	voce 60 sez. I
	voce 64 sez. I
	voce 68 sez. I

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.



Allegato n. 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento

Società.....
 Esercizio

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio relative alle assicurazioni connesse con fondi di investimento ed alle operazioni di gestione di fondi pensione

(valori in migliaia di euro)

prospetto 1


Altre spese di amministrazione	Ramo I	Ramo II	Ramo III	Ramo IV	Ramo V	Ramo VI	Totale
	Provvigioni di incasso						
							(1)
							(2)

(1) uguale voce 70 del conto economico

(2) uguale voce 69 del conto economico

prospetto 2

Dettaglio delle altre spese di amministrazione e delle provvigioni di incasso per tipologia di contratto (rami III e VI)	Ramo III	Ramo VI
a) con assunzione del rischio di investimento		
b) senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni		
c) senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore o uguale a cinque anni		
TOTALE		



Istruzioni per la compilazione dell'allegato n. 4

- (1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.
- (2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata
- (3) Fonte U.I.C
- (4) Indicare:
1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2000/12/CE
2 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 93/22/CE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CE
- (5) Riportare la somma del valore di bilancio della partecipazione diretta e del valore della partecipazione indiretta
Quest'ultimo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.
- (6) Riportare la somma dei seguenti strumenti detenuti nell'impresa controllata o partecipata:
- strumenti di cui all'art.16 par. 3 della Direttiva 73/239 CEE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- strumenti di cui all'art.27 par. 3 della Direttiva 2002/83/CE CE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- gli strumenti di cui agli artt. 9, 10 e 64 par. 3 della Direttiva 2006/48/CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati)
Sono riportati gli importi relativi a detenzione sia diretta che indiretta. In quest'ultimo caso, il valore da riportare è calcolato come prodotto degli importi relativi agli strumenti iscritti nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.
- (7) Riportare l'importo del requisito patrimoniale individuale dell'impresa controllata/partecipata calcolato in base alle vigenti norme settoriali.
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"
- (8) Riportare l'importo degli elementi utilizzati per la copertura del requisito patrimoniale individuale calcolati secondo le vigenti norme settoriali
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"
- (9) Riportare le rettifiche, la cui composizione sarà specificata in nota, operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza alle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione. Si riportano qui, tra l'altro, le rettifiche necessarie per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate. In caso di indisponibilità delle informazioni sugli elementi secondo la precedente nota (8), indicare "ND"
- (10) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto;
qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.
- (11) Inserire il prodotto del margine richiesto per l'interessenza totale, calcolato come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale del margine minimo da costituire.
- (12) Inserire il prodotto degli elementi costitutivi del margine disponibile per l'interessenza totale, calcolato come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine), inserire l'ammontare totale degli elementi costitutivi del margine.
- (13) Inserire il prodotto delle rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate ai sensi delle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione per l'interessenza totale, calcolato come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale delle suddette rettifiche




Allegato n. 5 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento

Società
 Esercizio
 (valori in migliaia di euro)

	Rami I e II		Ramo III		Ramo IV		Ramo V		Ramo VI				
	importo riserve matematiche	margine richiesto											
Contratti sui quali il margine è calcolato al 4%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Contratti sui quali il margine è calcolato all'1%				14	15							16	17
Contratti i cui C sotto rischio sono non negativi		19											18
Contratti sui quali il margine è calcolato al 25% delle altre spese di amministrazione e provvigioni di incasso					20								21
Totale	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

3+4+11+12 = voce 73+74 prospetto margine
 7 = voce 51 prospetto margine
 8+9 = voce 70+71 prospetto margine
 5+13 = voce 157 prospetto margine
 15+18 = voce 158 prospetto margine
 20+21 = voce 162 prospetto margine
 23+26 = voce 159 prospetto margine
 28+31+33+36+40 = (voce 164 - voce 130) prospetto margine
 27+29+32+34+37 = voce 118 SP
 30+35 = voce 125 SP
 38 = voce 126 SP
 39 = garanzie, impegni e altri conti d'ordine voce VI



**Allegato n. 6 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui
all'art. 10, comma 2, del Regolamento n. 28 del 17 febbraio 2009**

Società.....

Esercizio

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - riserva indisponibile

(valori in migliaia di euro)


Gestione vita	
1) Riserva indisponibile pari alla differenza tra i valori iscritti in bilancio dei titoli per i quali è esercitata la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009 e i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre 2008, al netto del relativo onere fiscale	
2) Valore di bilancio dei titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale	
TOTALE	

Istruzioni per la compilazione

Per l'esercizio 2008 le voci sottoindicate del prospetto del margine di solvibilità devono soddisfare i seguenti vincoli:

$(90ter) = (1) \text{ Allegato 6}$ a condizione che $(90ter) \leq 0,2 * [\text{minore fra (168) e (169)}]$ e che $(87) + (90ter) \leq 0,5 * [\text{minore fra (168) e (169)}]$

$(95bis) = (1) \text{ Allegato 6} + (2) \text{ Allegato 6}$



ALLEGATO II

Società

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ'
(Art. 28, comma 2, del Regolamento)

Esercizio

(valori in migliaia di euro)

Rami esercitati

- R.C.autoveicoli terrestri, aeromobili, marittimi, lacustri e fluviali, generale; credito; cauzione
- Infortunati; malattia; corpi di veicoli terrestri, ferroviari, aerei, marittimi, lacustri e fluviali;
merci trasportate; incendio ed elementi naturali; perdite pecuniarie di vario genere; assistenza
- Altri danni ai beni; tutela giudiziaria



serie I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI


Voci del conto economico degli esercizi precedenti a N		
(35)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo	(uguale voce 8)
(36)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 1: importo lordo	(da allegato 2)
(37)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 9)
(38)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 1: importo lordo	(uguale voce 11)
(39)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 1: importo lordo	(da allegato 2)
(40)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 12)
(41)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo	(da allegato 1)
(42)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 1: importo lordo	(da allegato 2)
(43)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 15)
(44)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo	(uguale voce 8)
(45)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 2: importo lordo	(da allegato 2)
(46)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 9)
(47)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 2: importo lordo	(uguale voce 11)
(48)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 2: importo lordo	(da allegato 2)
(49)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 12)
(50)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo	(da allegato 1)
(51)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 2: importo lordo	(da allegato 2)
(52)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 15)
Voci da compilarsi solo dalle imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari" (**):		
(53)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 3: importo lordo	(uguale voce 8)
(54)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 3: importo lordo	(da allegato 1)
(55)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 4: importo lordo	(uguale voce 8)
(56)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 4: importo lordo	(da allegato 1)
(57)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 5: importo lordo	(uguale voce 8)
(58)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 5: importo lordo	(da allegato 1)
(59)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 6: importo lordo	(uguale voce 8)
(60)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 6: importo lordo	(da allegato 1)

(**) Per "rischi particolari" si intendono i rischi credito, tempesta, grandine e gelo

II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE

Elementi A)		
(61) = (6) - (1)	Capitale sociale versato o fondo equivalente versato	
Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:		
(62) = (9)	riserva legale	
(63)	riserve libere	
Riparto di utili:		
(64)	utili portati a nuovo non distribuiti (***)	
(65)	utile dell'esercizio non distribuito (***)	
(66)	Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 44, comma 3, del Codice delle assicurazioni	
di cui:		
(67)	prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore fra l'importo di cui al rigo (105) e quello indicato al rigo (104))	
(68)	prestiti per i quali non è fissata scadenza	
(69)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art. 44, comma 3, lettera a) del Codice delle assicurazioni	
(69bis)	Elementi delle imprese controllate/partecipate	
(69ter)	Altri elementi	
(70)	Totale da (61) a (66), (69bis) e (69ter)	
(71)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ed altre spese di acquisizione	
(72) = (3)	Altri attivi immateriali	
(73) = (4) + (5)	Azioni o quote proprie e di imprese controllanti	
(74) = (13) + (14)	Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo	
(74bis)	Altre deduzioni	
(75)	Totale da (71) a (74bis)	
(76)	Totale elementi A) = (70) - (75)	
Elementi B)		
(77)	Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa	
(78)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale o fondo sottoscritto	
(79)	Totale elementi B) = (77)+(78)	
(80)	Ammontare del margine di solvibilità disponibile (di cui elementi B)%) Totale elementi A) e B) = (76) + (79)	

(63) = (7) + (8) + (10) + (11) + (12)
 (66) = (67) + (68) + (69) a condizione che (66) <= 0,5 * [minore fra (105) e (104)]
 (69bis) = totale colonne h - i - a - b dell'allegato 3
 (71) = 0,4 * (2)
 (77) = [(19) - (20)] a condizione che [(19) - (20)] <= 0,20 * [minore fra (105) e (104)]
 (78) = 0,5 * (1) se (61) >= (6) / 2 a condizione che (78) <= 0,5 * [minore fra (105) e (104)]; (78) = 0 se (61) < (6) / 2
 (***) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio netto dell'impresa




III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

(A) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi			
(81)	Importo dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio		
	da ripartire:		
(82)	quota inferiore o uguale a 53.100.000 EURO = x 0,18 =		
(83)	quota eccedente i 53.100.000 EURO = x 0,16 =		
(84)	Totale a), (82) + (83)		
(85)	Grado di conservazione (g) in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,500)		
(86)	Margine di solvibilità richiesto a) x g), (84) x (85)		
(B) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi o negli ultimi 7 esercizi per le imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari"			
(87)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo		
(88)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo		
(89)	Variazione dei recuperi durante il periodo di riferimento: importo lordo		
(90)	Onere dei sinistri		
(91)	Media annuale: 1/3 o 1/7 di (90) * da ripartire:		
(92)	quota inferiore o uguale a 37.200.000 EURO = x 0,26 =		
(93)	quota eccedente i 37.200.000 EURO = x 0,23 =		
(94)	Totale b), (92) + (93)		
(95)	Margine di solvibilità richiesto b) x g), (94) x (85)		

Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia			
(96) = (86)	Importo del margine di solvibilità richiesto in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi		
(97) = (95)	Importo del margine di solvibilità richiesto in rapporto all'onere medio dei sinistri		
(98)	Risultato più elevato tra (96) e (97)		
(98bis)	Requisiti patrimoniali richiesti delle imprese controllate/partecipate		
(98ter)	Importo del margine di solvibilità richiesto		
(99)	Quota di garanzia: 1/3 di (98ter)		
(100)	Quota minima di garanzia ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Codice delle assicurazioni		
(101)	Quota di garanzia [importo più elevato tra (99) e (100)]		
(102)	Ammontare del margine di solvibilità richiesto per l'esercizio N [risultato più elevato tra (98ter) e (101)]		
(103)	Ammontare del margine di solvibilità richiesto dell'esercizio N - 1		
(104)	Ammontare del margine di solvibilità richiesto		
(105) = (80)	Ammontare del margine di solvibilità disponibile		
(106) = (105) - (104)	Eccedenza (deficit)		

(81) = (21) + [(0,5) * (22)]
 (85) = 1 - { [(25) + (37) + (46)] - [(29) + (40) + (49)] + [(33) + (43) + (52)] } / { [(23) + (35) + (44)] - [(27) + (38) + (47)] + [(31) + (41) + (50)] }
 (87) = (23) + (35) + (44) - (0,5) * [(24) + (36) + (45)] ; per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini: (53) + (55) + (57) + (59)
 (88) = (23) + (41) + (50) - (0,5) * [(32) + (42) + (51)] ; per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini: (54) + (56) + (58) + (60)
 (89) = (27) + (38) + (47) + (0,5) * [(28) + (39) + (48)]
 (90) = (87) + (88) - (89)
 (98bis) = totale colonna g dell'allegato 3
 (98ter) = (98) + (98bis)
 (104) = se (102) >= (103) allora (104) = (102); se (102) < (103) allora (104) = (103) * [(113) - (59) di allegato 1 di nota integrativa] / [(293) - (239) di allegato 1 di nota integrativa], detto rapporto non può essere superiore a 1. In ogni caso (104) >= (102).
 (*) Per le imprese in attività da meno di 3 (7) anni, la media deve essere calcolata in base agli anni di effettivo esercizio.



I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

_____ (**)
_____ (**)
_____ (**)

I Sindaci

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma



Allegato n. 1 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28 comma 2 del Regolamento

Società Esercizio
 Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - rami danni (valori in migliaia di euro)


	Esercizi						
	N	N-1	N-2	N-3	N-4	N-5	N-6
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)							
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *:							
- costi							
(2) - per rischi delle assicurazioni dirette							
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette							
(4) - per rischi assunti in riassicurazione							
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione							
- ricavi							
(6) - per rischi delle assicurazioni dirette							
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette							
(8) - per rischi assunti in riassicurazione							
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione							
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette:							
(10) - costi							
(11) - ricavi							
- per rischi assunti in riassicurazione:							
(12) - costi							
(13) - ricavi							
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)							

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità:

Importo	Corrispondenza con le voci del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità
	voce 31 sez. I
	voce 41 sez. I
	voce 50 sez. I

(15) esercizio N (1+6+8+14)
 (16) esercizio N-1 (1-2-4+6+8+14)**
 (17) esercizio N-2 (1-2-4)***

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.
 ** Nel caso di "rischi particolari" il calcolo deve essere effettuato anche per gli esercizi N-2, N-3, N-4, N-5 (voce 30, 34, 36, 38 sez. I)
 *** Nel caso di "rischi particolari" il calcolo deve essere effettuato per l'esercizio N-6 (voce 60 sez. I)



Allegato n. 2 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui
all'art. 28 comma 2 del Regolamento

Società

Esercizio

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - rami 11, 12 e 13

(valori in migliaia di euro)

		N	N-1	N-2
1	Premi lordi contabilizzati (1)			
2	- ramo 11			
3	- ramo 12			
4	- ramo 13			
5	Sinistri pagati: importo lordo (2)			
6	- ramo 11			
7	- ramo 12			
8	- ramo 13			
9	Sinistri pagati: quote a carico dei riassicuratori (3)			
10	- ramo 11			
11	- ramo 12			
12	- ramo 13			
13	Variazione dei recuperi: importo lordo (4)			
14	- ramo 11			
15	- ramo 12			
16	- ramo 13			
17	Variazione dei recuperi: quote a carico dei riassicuratori (5)			
18	- ramo 11			
19	- ramo 12			
20	- ramo 13			
21	Variazione della riserva sinistri: importo lordo (6)			
22	- ramo 11			
23	- ramo 12			
24	- ramo 13			
25	Variazione della riserva sinistri: quote a carico dei riassicuratori (7)			
26	- ramo 11			
27	- ramo 12			
28	- ramo 13			

(1) Compresi nella voce 1 del conto economico

(2) Compresi nella voce 8 del conto economico


(3) Compresi nella voce 9 del conto economico

(4) Compresi nella voce 11 del conto economico

(5) Compresi nella voce 12 del conto economico

(6) Indicare l'importo riportato negli allegati 2 bis

(7) Compreso nella voce 15 del conto economico



All. n. 2 bis - ramo 11- al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28 comma 2 del Regolamento


Società Esercizio
 Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 11 (valori in migliaia di euro)

	Esercizi		
	N	N-1	N-2
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *:			
- costi			
(2) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per rischi assunti in riassicurazione			
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi			
(6) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per rischi assunti in riassicurazione			
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio			
- per rischi delle assicurazioni dirette:			
(10) -costi			
(11) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione:			
(12) -costi			
(13) -ricavi			
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 22 dell'allegato 2

	Importo
(15) esercizio N (1+6+8+14)	
(16) esercizio N-1 (1-2-4+6+8+14)	
(17) esercizio N-2 (1-2-4)	

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.



All. n. 2 bis - ramo 12- al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28 comma 2 del Regolamento

Società Esercizio

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 12 (valori in migliaia di euro)

	Esercizi		
	N	N-1	N-2
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *:			
- costi			
(2) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per rischi assunti in riassicurazione			
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi			
(6) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per rischi assunti in riassicurazione			
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio			
- per rischi delle assicurazioni dirette:			
(10) -costi			
(11) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione:			
(12) -costi			
(13) -ricavi			
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 23 dell'allegato 2

- (15) esercizio N (1+6+8+14)
- (16) esercizio N-1 (1-2-4+6+8+14)
- (17) esercizio N-2 (1-2-4)

Importo

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.



All. n. 2 bis - ramo 13- al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28 comma 2 del Regolamento

Società Esercizio


Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 13 (valori in migliaia di euro)

	Esercizi		
	N	N-1	N-2
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *:			
- costi			
(2) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per rischi assunti in riassicurazione			
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi			
(6) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per rischi assunti in riassicurazione			
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio			
- per rischi delle assicurazioni dirette:			
(10) -costi			
(11) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione:			
(12) -costi			
(13) -ricavi			
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 24 dell'allegato 2

	Importo
(15) esercizio N (1+6+8+14)	
(16) esercizio N-1 (1-2-4+6+8+14)	
(17) esercizio N-2 (1-2-4)	

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.



Istruzioni per la compilazione dell'allegato n. 3

- (1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.
- (2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata
- (3) Fonte U.I.C
- (4) Indicare:
1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2000/12/CE
2 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 93/22/UE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CE
- (5) Riportare la somma del valore di bilancio della partecipazione diretta e del valore della partecipazione indiretta
Quest'ultimo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.
- (6) Riportare la somma dei seguenti strumenti detenuti nell'impresa controllata o partecipata:
- strumenti di cui all'art.16 par.3 della Direttiva 73/239 CEE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- strumenti di cui all'art.27 par. 3 della Direttiva 2002/83/CE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- gli strumenti di cui agli artt. 9, 10 e 64 par. 3 della Direttiva 2006/48 CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati)
Sono riportati gli importi relativi a detenzione sia diretta che indiretta. In quest'ultimo caso, il valore da riportare è calcolato come prodotto degli importi relativi agli strumenti iscritti nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.
- (7) Riportare l'importo del requisito patrimoniale individuale dell'impresa controllata/partecipata calcolato in base alle vigenti norme settoriali.
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"
- (8) Riportare l'importo degli elementi utilizzati per la copertura del requisito patrimoniale individuale calcolati secondo le vigenti norme settoriali
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"
- (9) Riportare le rettifiche, la cui composizione sarà specificata in nota, operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza alle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione. Si riportano qui, tra l'altro, le rettifiche necessarie per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate. In caso di indisponibilità delle informazioni sugli elementi secondo la precedente nota (8), indicare "ND"
- (10) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto;
qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.
- (11) Inserire il prodotto del margine richiesto per l'interessenza totale, calcolato come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale del margine minimo da costituire.
- (12) Inserire il prodotto degli elementi costitutivi del margine disponibile per l'interessenza totale, calcolato come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine), inserire l'ammontare totale degli elementi costitutivi del margine.
- (13) Inserire il prodotto delle rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate ai sensi delle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione per l'interessenza totale, calcolato come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale delle suddette rettifiche



**Allegato n. 4 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui
all'art. 10, comma 2, del Regolamento n. 28 del 17 febbraio 2009**

Società.....

Esercizio

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - riserva indisponibile

(valori in migliaia di euro)

Gestione danni	
1) Riserva indisponibile pari alla differenza tra i valori iscritti in bilancio dei titoli per i quali è esercitata la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009 e i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre 2008, al netto del relativo onere fiscale	
2) Valore di bilancio dei titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale	
TOTALE	


Istruzioni per la compilazione

Per l'esercizio 2008 le voci sottoindicate del prospetto del margine di solvibilità devono soddisfare i seguenti vincoli:

$(69ter) = (1)$ Allegato 4 a condizione che $(69ter) \leq 0,2 * [\text{minore fra } (105) \text{ e } (104)]$ e che $(66) + (69ter) \leq 0,5 * [\text{minore fra } (105) \text{ e } (104)]$

$(74bis) = (1)$ Allegato 4 + (2) Allegato 4

09A02149



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 25 febbraio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di San Gavino Monreale e nomina del commissario straordinario.**IL VICE PRESIDENTE**

Visti lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale statutaria 10 luglio 2008, n. 1, e in particolare l'art. 22, comma 4;

Considerato che il presidente della regione, con nota consegnata alla presidenza del consiglio regionale in data 25 novembre 2008, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che le stesse sono diventate efficaci in data 26 dicembre 2008, determinando lo scioglimento del consiglio regionale e l'indizione di nuove elezioni, come comunicato dal presidente del consiglio regionale il 26 dicembre 2008;

Atteso che in caso di dimissioni del presidente della regione le funzioni di presidente sono svolte dal Vicepresidente che le esercita fino alla proclamazione del presidente della regione a seguito delle elezioni;

Visto il decreto del presidente della regione n. 140 in data 15 dicembre 2008 con il quale sono state attribuite le funzioni di vicepresidente della regione all'assessore dei lavori pubblici dottor Carlo Mannoni;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari;

Rilevato che il consiglio comunale di San Gavino Monreale (provincia del Medio Campidano) rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 maggio 2005 è composto dal sindaco e da sedici consiglieri;

Considerato che nel citato comune si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni presentate da nove componenti del corpo consiliare (metà più uno dei consiglieri);

Atteso che le predette dimissioni, sottoscritte contestualmente da nove consiglieri comunali il 4 febbraio 2009, ma presentate personalmente al protocollo dell'ente solo da due consiglieri in data 5 febbraio 2009, e ripresentate il giorno successivo, contestualmente e personalmente da tutti i consiglieri dimissionari, hanno determinato una condizione giuridica di problematica assimilazione alla fattispecie descritta dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 10/6 dell'11 febbraio 2009 con la quale si sospende l'assunzione di ogni decisione, richiedendo alla direzione generale dell'area legale un parere sulla sussistenza delle condizioni di scioglimento del consiglio comunale di San Gavino Monreale;

Visto il parere formulato in proposito dalla direzione generale dell'area legale, con nota n. 1863 del 20 febbraio 2009, secondo il quale il vizio formale della mancata presentazione personale delle dimissioni da parte dei consiglieri interessati poteva essere sanato, come in effetti è avvenuto il 6 febbraio 2009;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 11/1 del 24 febbraio 2009, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di San Gavino Monreale e la nomina quale commissario straordinario del dott. Filippo Craparotta, dirigente regionale in quiescenza, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il curriculum allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Gavino Monreale è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Filippo Craparotta, dirigente regionale in quiescenza, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di San Gavino Monreale fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 25 febbraio 2009

Il vice presidente: MANNONI

ALLEGATO

RELAZIONE DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN GAVINO MONREALE E NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nel consiglio comunale di San Gavino Monreale (provincia del Medio Campidano), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 maggio 2005, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare (metà più uno dei consiglieri assegnati).

Le predette dimissioni, sottoscritte contestualmente da nove consiglieri comunali il 4 febbraio 2009, ma presentate personalmente al protocollo dell'ente solo da due consiglieri in data 5 febbraio 2009, e ripresentate il giorno successivo, contestualmente e personalmente da tutti i consiglieri dimissionari, hanno determinato una condizione giuridica di problematica assimilazione alla fattispecie descritta dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, la giunta regionale, con deliberazione n.10/6 dell'11 febbraio 2009, ha sospeso l'assunzione di ogni decisione, richiedendo all'area legale un parere sulla sussistenza delle condizioni di scioglimento del consiglio comunale di San Gavino Monreale.

La direzione generale dell'area legale, con nota n. 1863 del 20 febbraio 2009, ha fornito il proprio parere, che si allega alla proposta di deliberazione, ritenendo che sussistano le motivazioni sufficienti per l'adozione della deliberazione di scioglimento del predetto consiglio comunale. In particolare sostiene, come da recente e consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, che le dimissioni

presentate il 6 febbraio 2009 in un unico documento, peraltro identico a quello del giorno prima, contestualmente proposto alla presenza di tutti i firmatari, possono essere considerate «valide ed efficaci a determinare lo scioglimento del consiglio». Infatti, dallo stesso documento emerge chiaramente l'intento comune di tutti i firmatari di ricercare lo scioglimento del consiglio comunale di San Gavino Monreale. Ne consegue che l'irritualità di presentazione delle dimissioni non possono essere considerate singolarmente al fine di operare le surroghe, essendo ben altre le finalità collettivamente perseguite da tutti i consiglieri dimissionari.

La direzione generale precisa quindi che le dimissioni proposte dai nove consiglieri il 4 febbraio 2009 e presentate il 5 febbraio 2009 al protocollo dell'ente, non solo non sono state disconosciute dai consiglieri non presentatisi in tale ufficio, ma vieppiù, il giorno successivo tutti i consiglieri dimissionari hanno riproposto un atto identico presentandolo personalmente al protocollo del comune, sanando così un vizio di forma che ne avrebbe potuto inficiare la regolarità.

Pertanto, considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di San Gavino Monreale e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Filippo Craparotta, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'assessore: SANNA

09A02355

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferma del prefetto dott. Giulio Manichedda a commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2009, il prefetto a riposo dott. Giulio Manichedda è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvolturno (Caserta) fino al 30 giugno 2009.

09A02359

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione dello statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Con decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2009, è approvato ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 165/99, lo statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA.

Per la consultazione del testo integrale dello Statuto si rinvia al sito internet: www.agea.gov.it

09A02361

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI

Esaminata la domanda presentata dal consorzio tutela Moscato di Scanzo, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed il relativo disciplinare di produzione;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Bergamo il giorno 28 gennaio 2009 con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del giorno 11 febbraio 2009, presente il funzionario della regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.



ANNESSE

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «SCANZO» O «MOSCATO DI SCANZO»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 100% Moscato di Scanzo.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», ricade nella provincia di Bergamo e comprende i terreni vocati alla qualità del territorio del Comune di Scanzorosciate.

Tale zona comprende parte del territorio del Comune di Scanzorosciate, compresa nei seguenti confini, con andamento in senso orario a partire da ovest: via Fanti, via Forni, confine comunale a nord e ad est, confine comunale a sud fino alla via Piave, (località Negrone), via Polcarezzo, via IV Novembre, P.zza Caslini, via F. Martinengo, P.zza Locatelli, via Fanti. Sono pertanto esclusi i terreni pianeggianti del Comune di Scanzorosciate.

Art. 4.

*Norme per la viticoltura*4.1 *Condizioni naturali dell'ambiente.*

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine controllata e garantita di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e comunque di pianura.

4.2 *Densità di impianto.*

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300.

Non sono ammessi vigneti in coltura promiscua.

4.3 *Forme di allevamento e sestini di impianto.*

I sestini di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona, spalliera semplice, pergola unilaterale, a tetto inclinato e casarsa.

La Regione Lombardia può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4 *Irrigazione forzata.*

È vietata ogni pratica di forzatura e di irrigazione.

4.5 *Resa a ettaro e gradazione minima naturale.*

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

- produzione uva t/ha 7;
- titolo alcolometrico volumico naturale minimo 12%

Art. 5.

*Norme per la vinificazione e l'imbottigliamento*5.1 *Zona di vinificazione e d'imbottigliamento.*

Le operazioni di appassimento, vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, e l'imbottigliamento devono essere effettuate nel Comune di Scanzorosciate.

5.2 *Elaborazione.*

L'appassimento delle uve dopo la raccolta deve essere effettuato in locali idonei (anche termo-idrocondizionati anche con ventilazione forzata), fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 280 g/l, per un periodo non inferiore ai 21 giorni e comunque sino al raggiungimento del titolo zuccherino sopra riportato.

5.3 *Resa uva/vino e vino/ettaro.*

La resa massima dell'uva in vino è del 30%.

5.4 *Invecchiamento.*

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di minimo due anni.

5.5 *Immissione al consumo.*

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° novembre del secondo anno dopo la vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» deve rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:

- colore rosso rubino, più o meno intenso, che può tendere al cerasuolo con riflessi granati;
- odore delicato, intenso, persistente, caratteristico;
- sapore dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di mandorla;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo 17,00% vol, di cui almeno il 14,00% svolto con contenuto di zuccheri residui compreso fra i 50 e i 100 g/l;
- acidità totale minima 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo 24 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

Art. 7.

*Etichettatura, designazione e presentazione*7.1 *Qualificazione.*

Nell'etichettatura, designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.



7.2 Menzioni facoltative.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbotigliatore, quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini simili sono consentiti in osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunitari e nazionali in materia.

7.3 Annata.

Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.**Confezionamento**

I contenitori del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», debbono essere, per quanto concerne l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini di pregio. Pertanto dovranno essere di vetro, chiusi con tappo di sughero, e le bottiglie dovranno essere di capienza non superiore ai 750 ml.

09A02155

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 44807 del 15 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Intercantieri Vittadello S.p.a.» con sede in Limena (Pordenone), unità di Oristano, il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, per il periodo dal 1° settembre 2008 al 28 febbraio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2010.

Con il decreto n. 44808 del 15 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Alfa Airport S.p.a.» con sede in Lonate Pozzolo (Varese), unità di Lonate Pozzolo (Varese), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44809 del 15 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Apollo S.p.a.» con sede in Prato, unità di Campi Bisenzio (Firenze), Prato, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 44810 del 15 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Tintoria Bernocchi S.r.l.» con sede in Prato, unità di Prato, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 44811 del 15 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Nike S.r.l.» con sede in Schio (Vicenza), unità di Schio (Vicenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44812 del 15 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Emini S.p.a.» con sede in Aversa (Caserta), unità di Aversa (Caserta), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009.

Con il decreto n. 44813 del 15 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Granarolo S.p.a.» con sede in Bologna, unità di Bologna, Rimini, Sermoneta (Latina), Terzo (Alessandro), Vernate (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 12 giugno 2008 all'11 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 12 giugno 2008 all'11 giugno 2009.

Con il decreto n. 44814 del 15 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Eems S.p.a.» con sede in Cittaducale (Rieti), unità di Cittaducale (Rieti), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009.

Con il decreto n. 44815 del 15 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Sites S.r.l.» con sede in Bari, unità di Bari, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44816 del 15 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «R & C Trade S.p.a.» con sede in Napoli, unità di Napoli, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009.

Con il decreto n. 44817 del 15 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Reggiani Tessile S.p.a.» con sede in Milano, unità di Bergamo, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 17 novembre 2008 al 16 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 17 novembre 2008 al 16 novembre 2009.

Con il decreto n. 44818 del 15 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Leuci S.p.a.» con sede in Milano, unità di Lecco, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 20 ottobre 2008 al 19 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 20 ottobre 2008 al 19 ottobre 2009.


Con il decreto n. 44819 del 15 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Tessitura Rudoni Luigi S.p.a.» con sede in Robecchetto con Induno (Milano), unità di Robecchetto con Induno (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 13 ottobre 2008 al 12 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 13 ottobre 2008 al 12 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44820 del 15 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Tessitura Rudoni Luigi S.p.a.» con sede in Robecchetto con Induno (Milano), unità di Turbigo (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 13 ottobre 2008 al 12 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 13 ottobre 2008 al 12 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44821 del 15 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Serramenti Rosin S.r.l.» con sede in Jesolo (Venezia), unità di Jesolo (Venezia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, per il periodo dal 19 novembre 2008 al 18 maggio 2009.

Con il decreto n. 44822 del 15 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Serenissima Cir Industrie Ceramiche S.p.a.» con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), unità di Alfonsine (Ravenna), Comacchio (Ferrara), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 44823 del 15 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Mantero Seta S.p.a.» con sede in Como, unità di Grandate (Como), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008.



Con il decreto n. 44824 del 15 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Lisi S.r.l.», con sede in Vinovo (Torino), unità di Vinovo (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 6 novembre 2008 al 5 novembre 2009.

Con il decreto n. 44825 del 15 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Seat Pagine Gialle S.p.a.», con sede in Milano, unità di Milano, Roma, Torino, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 29 luglio 2008 al 28 gennaio 2009.

Con il decreto n. 44836 del 21 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Fiamm S.p.a.», con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di Lonigo (Vicenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, per il periodo dal 3 marzo 2008 al 2 settembre 2008.

Il presente decreto annulla il decreto ministeriale n. 42561 del 23 gennaio 2008 limitatamente al periodo che va dal 3 settembre 2008 al 2 settembre 2009.

Con il decreto n. 44837 del 21 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Impresa Castaldo Costruzioni S.r.l.», con sede in Giugliano in Campania (Napoli), unità di Giugliano in Campania (Napoli), Napoli, il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, per il periodo dal 3 dicembre 2008 al 18 novembre 2009.

Con il decreto n. 44838 del 21 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «European Die Casting E.D.C S.r.l.», con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, per il periodo dall'8 ottobre 2008 al 7 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44839 del 21 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Gielle Lampadari S.r.l.», con sede in Torbole Casaglia (Brescia), unità di Torbole Casaglia (Brescia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 13 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44840 del 21 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Lanificio Luigi Botto S.p.a.», con sede in Valle Mosso (Biella), unità di Valdenigo (Biella), Valle Mosso (Biella), il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. senza, per il periodo dal 22 ottobre 2008 al 21 ottobre 2009.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 42364 del 18 dicembre 2007 limitatamente al periodo dal 22 ottobre 2008 al 13 novembre 2008.

Con il decreto n. 44841 del 21 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Lanificio Fratelli Fila S.p.a.», con sede in Coggiola (Biella), unità di Coggiola (Biella), il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. senza, per il periodo dal 22 ottobre 2008 al 21 ottobre 2009.

Il presente provvedimento annulla il decreto direttoriale n. 42365 del 18 dicembre 2007, limitatamente al periodo dal 22 ottobre 2008 al 13 novembre 2008.

Con il decreto n. 44842 del 21 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «PFM Impianti S.r.l.», con sede in Modena, unità di Nonantola (Modena), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, per il periodo dal 17 novembre 2008 al 16 novembre 2009.

Con il decreto n. 44843 del 21 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «De Bernardi S.r.l.», con sede in Magnago (Milano), unità di Magnago (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, per il periodo dal 13 marzo 2008 al 12 marzo 2009.

Il presente provvedimento annulla il decreto direttoriale n. 43071 del 20 marzo 2008, limitatamente al periodo dal 13 marzo 2008 al 16 dicembre 2008.

Con il decreto n. 44844 del 21 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Univan S.p.a.», con sede in Cesena, unità di Cesena, il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, per il periodo dal 14 novembre 2008 al 13 novembre 2009.

Con il decreto n. 44845 del 21 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «2 Inn S.r.l.», con sede in Lissone (Milano), unità di Lissone (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, per il periodo dal 13 novembre 2008 al 12 novembre 2009.

Con il decreto n. 44846 del 21 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Filatura di Grignasco S.p.a.», con sede in Grignasco (Novara), unità di Grignasco (Novara), il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. con, per il periodo dal 28 dicembre 2008 al 21 maggio 2009.

Con il decreto n. 44847 del 21 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «ODS Optical Disc Service S.r.l.», con sede in Milano, unità di Milano, il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, per il periodo dal 7 luglio 2008 al 6 luglio 2009.

Con il decreto n. 44848 del 21 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «Lear Corporation Italia S.r.l.», con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 5 novembre 2008 al 4 novembre 2009.

Con il decreto n. 44849 del 21 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «S.A.E.S. Società appalti e servizi S.r.l.», con sede in Bari, unità di Bari, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 44850 del 21 gennaio 2009 è stato concesso, in favore della «CE.I.A.S. S.p.a.», con sede in Bari, unità di Campobasso, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

09A02152

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-059) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 9 0 3 1 2 *

€ 1,00

